Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 113° — Numero 14

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Martedì, 18 gennaio 1972 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 21.030 - Semestrale L. 11.030 - Trimestrale L. 6.020 - Un fascicolo L. 100 - Supplementi ordinari: L. 100 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 16.030 - Semestrale L. 9.020 - Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

I PREZZI di abbonamento sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra); BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/A e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Libreria dello Stato — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze, Genova e Bologna possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

MINISTERO DELLA DIFESA

Ricompense al valor militare « alla memoria » per attività partigiana

Decreto presidenziale 21 giugno 1971
registrato alla Corte dei conti, addì 19 agosto 1971
registro n. 36 Difesa, foglio n. 130

Sono concesse le seguenti ricompense al valor militare *alla memoria* per attività partigiana:

MEDAGLIA D'ORO

MAZZOCCA Manfredi, nato il 23 novembre 1918 a Bologna. — Allievo ufficiale pilota dell'A.M., ardente e generoso dalle superiori doti di mente e di cuore, singolare per ascendente ed esempio costante di animatore e trascinatore, partecipava — fra i primi nell'ardimento e nella felice iniziativa — alla cruenta lotta partigiana nel Friuli orientale. Vice comandante di brigata partigiana italiana in Slovenia, volontario consapevole del gra-

vissimo rischio, in uno strenuo combattimento di retroguardia, nel corso di un duro rastrellamento nemico, con pochi valorosi difendeva fino agli estremi un varco aperto nell'accerchiamento, quale unica via di salvezza per i feriti e gli ammalati di esauste unità sanitarie in ripiegamento. Nel disperato combattimento, che realizzava il fine propostosi consentendo ai ripieganti di sottrarsi alla morsa del nemico, cadeva da prode in suprema dedizione al dovere e ai più alti valori umani. — Friuli, 8 settembre 1943. — Rovte (Slovenia - Jugoslavia), 23 marzo 1945.

MEDAGLIE D'ARGENTO

BALUSTRA Mario Pietro, nato il 7 luglio 1925 a Tortona (Alessandria). — Comandante di un importante posto di blocco non esitava con pochi uomini ad impegnare una forte colonna nemica sopraggiunta, con l'intenzione di attaccare alle spalle le formazioni partigiane. Riusciva così a trattenere l'avversario, fino al sopraggiungere di rinforzi partigiani, con fuoco preciso e fredda determinazione, finché, colpito a morte, immolava per la Patria la sua giovane esistenza. — Novi Ligure (Alessandria), 8 settembre 1943-27 aprile 1945.

DEGIOVANNI Luigi, nato il 13 aaprile 1924 a San Pier d'Arena (Genova). — Fervente patriota, iniziava tra i primi allo armistizio la lotta contro l'oppressore assolvendo per le sue elevate doti di capace organizzatore e di valoroso combattente, incarichi sempre più impegnativi. Durante un duro rastrellamento nemico, visto che questi stava per sopraffare, accerchiandolo, un forte gruppo di partigiani, non esitava a tentare con altri arditi una sortita. Nella generosa, ardita azione veniva colpito a morte offrendo la sua giovane vita alla libertà della Patria. — Val Fontanabuona (Genova), 8 settembre 1943-23 dicembre 1944.

FERRARA Giuseppe, nato il 6 dicembre 1908 a Linguaglossa (Catania). — Fervente patriota partecipava alla resistenza distinguendosi per coraggio e spirito di sacrificio. Catturato e a lungo seviziato veniva infine deportato a Dachau dove concludeva il suo duro calvario in seguito a fucilazione. — Bukenwald (Germania), 13 aprile 1945.

MARUFFI Giuseppe Angelo, nato il 15 marzo 1893 ad Acqui Terme (Alessandria). — Già anziano di età si prodigò nella lotta contro l'oppressore. Nell'ardito tentativo di prelevare un capo nemico per avere possibilità di scambio a favore di alcuni suoi uomini prigionieri che correvano pericoli mortali perchè condannati alla fucilazione, veniva catturato. Sottoposto a torture — e pur con l'animo straziato dalla comunicatagli deportazione del figlio in Germania — rifiutò ogni informazione. Il piombo del plotone di esecuzione pose fine alla tortura liberando un nobilissimo spirito. — Cuneo, 19 dicembre 1944

MEDAGLIE DI BRONZO

BOBBA Guido, nato il 1° febbraio 1913 a Cigliano (Vercelli). — Entrato tra i primi nella resistenza, partecipava a numerose azioni dando ripetute prove di coraggio, capacità e profondo spirito di dedizione alla causa della liberazione. Durante un duro combattimento contro soverchianti forze avversarie, si batteva validamente alla testa dei suoi uomini. Rimasto gravemente ferito, continuava a lottare incitando i commilitoni, finché spirava al grido di « Viva l'Italia libera ». — Prato del Rio (Condove - Torino), 20 aprile 1945.

BORSOTTO Pietro Giovanni, nato il 26 maggio 1924 a Bernezzo (Cuneo). — Entrato a far parte del movimento partigiano appena ventenne, si distingueva per audacia e spirito combattivo. Durante una ardita azione, tendente ad eliminare un posto di blocco nemico, si portava strisciando a breve distanza da una mitragliatrice e la neutralizzava catturandone due serventi. Ad azione ultimata e mentre si preparava a rientrare veniva circondato da soverchianti forze nemiche, ferito, catturato e barbaramente trucidato. — Dronero (Cuneo), 6 gennaio 1945.

BRUGO Enrico, nato il 9 luglio 1925 a Vische (Torino). — Comandante di un distaccamento partigiano partecipava a numerose azioni sempre distinguendosi per coraggio ed elevate doti di capo. Durante un duro combattimento contro preponderanti forze avversarie, alla testa dei suoi uomini si batteva valorosamente fino all'esaurimento delle munizioni. Vistosi sopraffatto, dopo aver dato l'ordine ai suoi uomini di porsi in salvo, riservava per sé l'ultimo colpo della sua pistola. — Forno Canavese (Torino), 17 novembre 1944.

DI LAURO Cosimo, nato il 5 febbraio 1929 a Torino. — Appena sedicenne accorreva nelle file partigiane, animato dai più puri sentimenti di amor patrio. Durante un furioso combattimento, immolava eroicamente la sua giovane vita per la libertà della Patria. — Torrazzo (Asti), 26 marzo 1945.

GAMBINA Enzo Florio, nato il 2 gennaio 1921, a Torino. — Entrato tra i primi all'armistizio nelle locali formazioni partigiane, prendeva parte a numerose azioni, distinguendosi per capacità, sprezzo del pericolo e spirito di sacrificio. Nel corso di un duro combattimento contro il preponderante e bene armato avversario, resisteva con pochi volontari per più giorni finché, consapevole dell'inevitabile esito dell'azione, attirava su di sé il fuoco nemico, per facilitare lo sganciamento dei superstiti, trovando gloriosa morte sul campo dell'onore. — Monte Lewin - Valle d'Angrogna (Piemonte), 2 aprile 1944.

ROGGERO Mario Giovanni, nato il 14 agosto 1926 a S. Marzano Oliveto (Asti). — Valoroso partigiano, durante un combattimento contro avversario preponderante, si distingueva per capacità e sprezzo del pericolo. Ferito una prima volta alla gamba sinistra continuava a lottare rifiutando ogni soccorso per non sottrarre neppure un uomo al cruento combattimento finché, nuovamente colpito, immolava la vita per la libertà della Patria. — Zona di Perletto (Cuneo), 13 dicembre 1944.

CROCI

FERRUA Giacomo, nato il 6 maggio 1915 a Magliano Alpi (Cuneo). — Abile informatore e rifornitore di unità partigiane, affrontava più volte gravi rischi e pericoli per assolvere la propria missione. Catturato sopportava ogni tortura e la morte con esemplare rassegnazione piuttosto che tradire i propri compagni di lotta. — Dronero, 3 agosto 1944.

GERTOSIO Lorenzo, nato l'11 marzo 1923 a Castelmagno (Cuneo). — Valoroso partigiano, sempre primo nell'adempimento del proprio dovere. In occasione della liberazione di Cuneo si poneva arditamente alla testa dei suoi compagni di lotta cadendo sotto intenso fuoco nemico, per la libertà della Patria. — Cuneo, 27 aprile 1945.

MUSSITELLI Giovanni Battista, nato il 1° gennaio 1898 a Issogne (Valle d'Aosta). — Fervente patriota partecipava fra i primi alla resistenza armata contro l'oppressore, battendosi per vari mesi con alto spirito di sacrificio e prodigandosi con grande generosità. Caduto in una imboscata, a seguito di delazione, offriva la vita per la libertà della Patria. — Fioran di Issogne (Valle d'Aosta), 19 aprile 1944.

(10385)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 30 dicembre 1971, n. 1204.

Tutela delle lavoratrici madri.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I

NORME PROTETTIVE

Art. 1.

Le disposizioni del presente titolo si applicano alle lavoratrici, comprese le apprendiste, che prestano la loro opera alle dipendenze di privati datori di lavoro, nonchè alle dipendenti dalle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, dalle regioni, dalle province, dai comuni, dagli altri enti pubblici e dalle società cooperative, anche se socie di queste ultime.

Alle lavoratrici a domicilio si applicano le norme del presente titolo di cui agli articoli 2, 4, 6 e 9.

Alle lavoratrici addette ai servizi domestici e familiari si applicano le norme del presente titolo di cui agli articoli 4, 5, 6, 8 e 9.

Sono fatte salve, in ogni caso, le condizioni di maggior favore stabilite da leggi, regolamenti, contratti, e da ogni altra disposizione.

Art. 2.

Le lavoratrici non possono essere licenziate dall'inizio del periodo di gestazione fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro previsto dall'articolo 4 della presente legge, nonchè fino al compimento di un anno di età del bambino.

Il divieto di licenziamento opera in connessione con lo stato oggettivo di gravidanza e puerperio, e la lavoratrice, licenziata nel corso del periodo in cui opera il divieto, ha diritto di ottenere il ripristino del rapporto di lavoro mediante presentazione, entro novanta giorni dal licenziamento, di idonea certificazione dalla quale risulti l'esistenza, all'epoca del licenziamento, delle condizioni che lo vietavano.

Il divieto di licenziamento non si applica nel caso:

a) di colpa grave da parte della lavoratrice, costituente giusta causa per la risoluzione del rapporto di lavoro;

b) di cessazione dell'attività dell'azienda cui essa è addetta;

c) di ultimazione della prestazione per la quale la lavoratrice è stata assunta o di risoluzione del rapporto di lavoro per la scadenza del termine.

Le lavoratrici addette ad industrie e lavorazioni che diano luogo a disoccupazione stagionale, di cui alla tabella annessa al decreto ministeriale 30 novembre 1964, e successive modificazioni, le quali siano licenziate a norma della lettera *b*) del terzo comma del presente articolo, hanno diritto, per tutto il periodo in cui opera il divieto di licenziamento, alla ripresa dell'attività lavorativa stagionale e, semprechè non si trovino in periodo di astensione obbligatoria dal lavoro, alla precedenza nelle riassunzioni.

Durante il periodo nel quale opera il divieto di licenziamento, la lavoratrice non può essere sospesa dal lavoro, salvo il caso che sia sospesa l'attività dell'azienda o del reparto cui essa è addetta, semprechè il reparto stesso abbia autonomia funzionale.

Art. 3.

E' vietato adibire al trasporto e al sollevamento di pesi, nonchè ai lavori pericolosi, faticosi ed insalubri le lavoratrici durante il periodo di gestazione e fino a sette mesi dopo il parto. In attesa della pubblicazione del regolamento di esecuzione della presente legge, i lavori pericolosi, faticosi ed insalubri restano determinati dalla tabella annessa al decreto del Presidente della Repubblica 21 maggio 1953, n. 568.

Le lavoratrici saranno addette ad altre mansioni per il periodo per il quale è previsto il divieto di cui al comma precedente.

Le lavoratrici saranno, altresì, spostate ad altre mansioni durante la gestazione e fino a sette mesi dopo il parto nei casi in cui l'ispettorato del lavoro accerti che le condizioni di lavoro o ambientali sono pregiudizievoli alla salute della donna.

Le lavoratrici che vengano adibite a mansioni inferiori a quelle abituali conservano la retribuzione corrispondente alle mansioni precedentemente svolte, nonchè la qualifica originale. Si applicano le norme di cui all'articolo 13 della legge 20 maggio 1970, n. 300, qualora le lavoratrici vengano adibite a mansioni equivalenti o superiori.

Art. 4.

E' vietato adibire al lavoro le donne:

a) durante i due mesi precedenti la data presunta del parto;

b) ove il parto avvenga oltre tale data, per il periodo intercorrente tra la data presunta e la data effettiva del parto;

c) durante i tre mesi dopo il parto.

L'astensione obbligatoria dal lavoro è anticipata a tre mesi dalla data presunta del parto quando le lavoratrici sono occupate in lavori che, in relazione all'avanzato stato di gravidanza, siano da ritenersi gravosi o pregiudizievoli.

Tali lavori sono determinati con propri decreti dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sentite le organizzazioni sindacali.

Art. 5.

L'ispettorato del lavoro può disporre, sulla base di accertamento medico, l'interdizione dal lavoro delle lavoratrici in stato di gravidanza, fino al periodo di astensione di cui alla lettera *a*) del precedente articolo, per uno o più periodi, la cui durata sarà determinata dall'ispettorato stesso, per i seguenti motivi:

a) nel caso di gravi complicanze della gestazione o di preesistenti forme morbose che si presume possano essere aggravate dallo stato di gravidanza;

b) quando le condizioni di lavoro o ambientali siano ritenute pregiudizievoli alla salute della donna e del bambino;

c) quando la lavoratrice non possa essere spostata ad altre mansioni, secondo il disposto del precedente articolo 3.

Art. 6.

I periodi di astensione obbligatoria dal lavoro ai sensi degli articoli 4 e 5 della presente legge devono essere computati nell'anzianità di servizio a tutti gli effetti, compresi quelli relativi alla tredicesima mensilità o alla gratifica natalizia e alle ferie.

Art. 7.

La lavoratrice ha diritto di assentarsi dal lavoro, trascorso il periodo di astensione obbligatoria di cui alla lettera *c*) dell'articolo 4 della presente legge, per un periodo, entro il primo anno di vita del bambino, di sei mesi, durante il quale le sarà conservato il posto.

La lavoratrice ha diritto, altresì, ad assentarsi dal lavoro durante le malattie del bambino di età inferiore a tre anni, dietro presentazione di certificato medico.

I periodi di assenza di cui ai precedenti commi sono computati nell'anzianità di servizio, esclusi gli effetti relativi alle ferie e alla tredicesima mensilità o alla gratifica natalizia.

Art. 8.

Le ferie e le assenze eventualmente spettanti alla lavoratrice ad altro titolo non possono essere godute contemporaneamente ai periodi di astensione obbligatoria

dal lavoro di cui agli articoli 4 e 5, nonchè a quelli di assenza facoltativa di cui all'articolo 7 della presente legge.

Art. 9.

Alle lavoratrici spetta l'assistenza di parto da parte dell'istituto presso il quale sono assicurate per il trattamento di malattia, anche quando sia stato interrotto il rapporto di lavoro, purchè la gravidanza abbia avuto inizio quando tale rapporto era ancora sussistente.

Alle lavoratrici spetta, altresì, l'assistenza ospedaliera anche nei casi di parto normale nelle forme e con le modalità previste dalle norme vigenti.

Le lavoratrici gestanti possono sottoporsi a visite sanitarie periodiche gratuite a cura dell'istituto presso il quale sono assicurate.

Le norme di cui al presente articolo si applicano anche alle familiari dei lavoratori aventi diritto all'assistenza sanitaria.

Art. 10.

Il datore di lavoro deve consentire alle lavoratrici madri, durante il primo anno di vita del bambino, due periodi di riposo, anche cumulabili durante la giornata. Il riposo è uno solo quando l'orario gionaliero di lavoro è inferiore a sei ore.

I periodi di riposo di cui al precedente comma hanno la durata di un'ora ciascuno e sono considerati ore lavorative agli effetti della durata e della retribuzione del lavoro. Essi comportano il diritto della donna ad uscire dall'azienda.

I periodi di riposo sono di mezz'ora ciascuno, e in tal caso non comportano il diritto ad uscire dall'azienda, quando la lavoratrice voglia usufruire della camera di allattamento o dell'asilo nido, istituiti dal datore di lavoro nelle dipendenze dei locali di lavoro.

I riposi di cui ai precedenti commi sono indipendenti da quelli previsti dagli articoli 18 e 19 della legge 26 aprile 1934, n. 653, sulla tutela del lavoro delle donne.

Art. 11.

In sostituzione delle lavoratrici assenti dal lavoro, in virtù delle disposizioni della presente legge, il datore di lavoro può assumere personale con contratto a tempo determinato in conformità al disposto dell'articolo 1, lettera *b*), della legge 18 aprile 1962, n. 230, sulla disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato e con l'osservanza delle norme della legge stessa.

Art. 12.

In caso di dimissioni volontarie presentate durante il periodo per cui è previsto, a norma del precedente articolo 2, il divieto di licenziamento, la lavoratrice ha diritto alle indennità previste da disposizioni di legge e contrattuali per il caso di licenziamento.

TITOLO II

TRATTAMENTO ECONOMICO

Art. 13.

Le disposizioni del presente titolo si applicano alle lavoratrici di cui all'articolo 1, comprese le lavoratrici a domicilio e le addette ai servizi domestici e familiari, salvo quanto previsto dal successivo comma.

Alle dipendenti dalle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, dalle regioni, dalle province, dai comuni e dagli altri enti pubblici si applica il trattamento economico previsto dai relativi ordinamenti salve le disposizioni di maggior favore risultanti dalla presente legge.

Art. 14.

A decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello di entrata in vigore della presente legge, al fine di consentire, nel periodo immediatamente precedente e seguente il parto, l'astensione delle lavoratrici mezzadre e colone dal lavoro dei campi e la buona coltivazione del fondo, il mezzadro e il concedente, nei casi di provata necessità, sono tenuti a concordare l'assunzione di una unità lavorativa, la cui spesa sarà ripartita a metà tra mezzadro e concedente.

A partire dalla stessa data, alle lavoratrici mezzadre e colone spetta, per tutto il periodo di astensione obbligatoria precedente e successivo al parto previsto per le salariate e braccianti agricole, una indennità giornaliera, che verrà erogata dall'INAM in misura pari all'80 per cento del reddito medio giornaliero colonico. Tale reddito viene stabilito, in via presuntiva, per ogni due anni, con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sentite le organizzazioni sindacali di categoria; per la prima applicazione della presente legge tale reddito è fissato in lire 1.300 giornaliere.

Trova applicazione anche nei confronti delle colone e mezzadre la norma di cui all'articolo 9 della presente legge.

Art. 15.

Le lavoratrici hanno diritto ad una indennità giornaliera pari all'80 per cento della retribuzione per tutto il periodo di astensione obbligatoria dal lavoro stabilita dagli articoli 4 e 5 della presente legge. Tale indennità è comprensiva di ogni altra indennità spettante per malattia.

A partire dal 1° gennaio 1973, le lavoratrici, escluse quelle a domicilio e quelle addette ai servizi domestici e familiari, hanno diritto, altresì, ad una indennità giornaliera pari al 30 per cento della retribuzione per tutto il periodo di assenza facoltativa dal lavoro prevista dal primo comma dell'articolo 7 della presente legge.

Le indennità di cui ai commi precedenti sono corrisposte con gli stessi criteri previsti per la erogazione delle prestazioni dell'assicurazione obbligatoria contro le malattie dall'ente assicuratore di malattia presso il quale la lavoratrice è assicurata e non sono subordinate a particolari requisiti contributivi o di anzianità assicurativa.

Art. 16.

Agli effetti della determinazione della misura delle indennità previste nell'articolo precedente, per retribuzione s'intende la retribuzione media globale giornaliera percepita nel periodo di paga quadrisettimanale o mensile scaduto ed immediatamente precedente a quello nel corso del quale ha avuto inizio l'astensione obbligatoria dal lavoro per maternità.

Al suddetto importo va aggiunto, eccezion fatta per l'indennità di cui al secondo comma dell'articolo precedente, il rateo giornaliero relativo alla gratifica natalizia o alla tredicesima mensilità e agli altri premi o mensilità eventualmente erogati alla lavoratrice.

Concorrono a formare la retribuzione gli stessi elementi che vengono considerati agli effetti della determinazione delle prestazioni dell'assicurazione obbligatoria contro le malattie.

Nei confronti delle operaie dei settori non agricoli, per retribuzione media globale giornaliera s'intende:

a) nei casi in cui, o per contratto di lavoro o per la effettuazione di ore di lavoro straordinario, l'orario medio effettivamente praticato superi le otto ore giornaliere, l'importo che si ottiene dividendo l'ammontare complessivo degli emolumenti percepiti nel periodo di paga preso in considerazione per il numero dei giorni lavorati o comunque retribuiti;

b) nei casi in cui, o per esigenze organizzative contingenti dell'azienda o per particolari ragioni di carattere personale della lavoratrice, l'orario medio effettivamente praticato risulti inferiore a quello previsto dal contratto di lavoro della categoria, l'importo che si ottiene dividendo l'ammontare complessivo degli emolumenti percepiti nel periodo di paga preso in considerazione per il numero delle ore di lavoro effettuato e moltiplicando il quoziente ottenuto per il numero delle ore giornaliere di lavoro previste dal contratto stesso.

Nei casi in cui i contratti di lavoro prevedano, nell'ambito di una settimana, un orario di lavoro identico per i primi cinque giorni della settimana e un orario ridotto per il sesto giorno, l'orario giornaliero è quello che si ottiene dividendo per sei il numero complessivo delle ore settimanali contrattualmente stabilite;

c) in tutti gli altri casi, l'importo che si ottiene dividendo l'ammontare complessivo degli emolumenti percepiti nel periodo di paga preso in considerazione per il numero di giorni lavorati, o comunque retribuiti, risultanti dal periodo stesso.

Per le operaie del settore agricolo, per retribuzione si intende quella determinata ai sensi dell'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, per i salariati fissi.

Nei confronti delle impiegate, per retribuzione media globale giornaliera si intende l'importo che si ottiene dividendo per trenta l'importo totale della retribuzione del mese precedente a quello nel corso del quale ha avuto inizio l'astensione.

Art. 17.

L'indennità di cui al primo comma dell'art. 15 è corrisposta anche nei casi di risoluzione del rapporto di lavoro previsti dall'articolo 2, lettere *b*) e *c*), che si verifichino durante i periodi di interdizione dal lavoro previsti dagli articoli 4 e 5 della presente legge.

Le lavoratrici gestanti che si trovino, all'inizio del periodo di astensione obbligatoria dal lavoro, sospese, assenti dal lavoro senza retribuzione, ovvero disoccupate, sono ammesse al godimento dell'indennità giornaliera di maternità di cui al primo comma dell'articolo 15 purchè tra l'inizio della sospensione, dell'assenza o della disoccupazione e quello di detto periodo non siano decorsi più di 60 giorni. Ai fini del computo dei predetti 60 giorni, non si tiene conto delle assenze dovute a malattia o ad infortunio sul lavoro, accertate e riconosciute dagli enti gestori delle relative assicurazioni sociali.

Qualora l'astensione obbligatoria dal lavoro abbia inizio trascorsi sessanta giorni dalla risoluzione del rapporto di lavoro e la lavoratrice si trovi, all'inizio della astensione obbligatoria, disoccupata e in godimento dell'indennità di disoccupazione, essa ha diritto all'indennità giornaliera di maternità anzichè all'indennità ordinaria di disoccupazione.

La lavoratrice, che si trova nelle condizioni indicate nel precedente comma ma che non è in godimento della indennità di disoccupazione perchè nell'ultimo biennio ha effettuato lavorazioni alle dipendenze di terzi non soggette all'obbligo dell'assicurazione contro la disoccupazione, ha diritto all'indennità giornaliera di maternità, purchè al momento dell'astensione obbligatoria dal lavoro non siano trascorsi più di 180 giorni dalla data di risoluzione del rapporto e, nell'ultimo biennio che precede il suddetto periodo, risultino a sua favore ai fini dell'assicurazione di malattia 26 contributi settimanali.

La lavoratrice che, nel caso di astensione obbligatoria dal lavoro iniziata dopo 60 giorni dalla data di sospensione dal lavoro, si trovi, all'inizio dell'astensione obbligatoria, sospesa e in godimento del trattamento di integrazione salariale a carico della Cassa integrazione guadagni, ha diritto, in luogo di tale trattamento, all'indennità giornaliera di maternità.

Art. 18.

Durante il periodo di assenza obbligatoria dal lavoro di cui all'articolo 4 della presente legge, spetta alle lavoratrici a domicilio, a carico dell'INAM, l'indennità giornaliera di cui al precedente articolo 15 in misura pari all'80 per cento del salario medio contrattuale giornaliero, vigente nella provincia per i lavoratori interni, aventi qualifica operaia, della stessa industria.

Qualora, per l'assenza nella stessa provincia di industrie similari che occupano lavoratori interni, non possa farsi riferimento al salario contrattuale provinciale di cui al comma precedente, si farà riferimento alla media dei salari contrattuali provinciali vigenti per la stessa industria nella regione, e, qualora anche ciò non fosse possibile, si farà riferimento alla media dei salari provinciali vigenti nella stessa industria nel territorio nazionale.

Per i settori di lavoro a domicilio per i quali non esistono corrispondenti industrie che occupano lavoratori interni, con apposito decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sentite le organizzazioni sindacali interessate, si prenderà a riferimento il salario medio contrattuale giornaliero vigente nella provincia per i lavoratori aventi qualifica operaia dell'industria che presenta maggiori caratteri di affinità.

La corresponsione dell'indennità di cui al primo comma del presente articolo è subordinata alla condizione che, all'inizio della astensione obbligatoria, la lavoratrice riconsegni al committente tutte le merci e il lavoro avuto in consegna, anche se non ultimato.

Art. 19.

Per le lavoratrici addette ai servizi domestici familiari, l'indennità di maternità di cui all'articolo 15 ed il relativo finanziamento sono regolati secondo le modalità e le norme stabilite dal decreto delegato emanato ai sensi dell'articolo 35, lettera *d*), della legge 30 aprile 1969, n. 153.

Fino al momento in cui entreranno in vigore le norme del decreto delegato indicato nel comma precedente, continuano ad applicarsi le disposizioni del titolo III della legge 26 agosto 1950, n. 860, relative alle lavoratrici domestiche.

Art. 20.

L'interruzione della gravidanza, spontanea o terapeutica, esclusa quella procurata, è considerata a tutti gli effetti come malattia, salvo quanto disposto dall'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 25 maggio 1953, n. 568.

Art. 21.

Per la copertura degli oneri derivanti dalle norme di cui ai titoli primo e secondo della presente legge, di competenza degli enti che gestiscono l'assicurazione contro le malattie, è dovuto dai datori di lavoro agli enti predetti un contributo sulle retribuzioni di tutti i lavoratori dipendenti nelle seguenti misure:

a) dello 0,53 per cento sulla retribuzione per il settore dell'industria;

b) dello 0,31 per cento sulla retribuzione per il settore del commercio;

c) dello 0,20 per cento sulla retribuzione per il settore del credito, assicurazione e servizi tributari appaltati;

d) di lire 2,43 per ogni giornata di uomo e di lire 1,95 per ogni giornata di donna o ragazzo per i salariati fissi; di lire 2,95 per ogni giornata di uomo e di lire 2,32 per ogni giornata di donna o ragazzo per i giornalieri di campagna e compartecipanti per il settore dell'agricoltura.

Il contributo è dovuto per ogni giornata di lavoro accertata ai fini dei contributi unificati in agricoltura di cui al decreto-legge 28 novembre 1938, n. 2138, e successive modificazioni, ed è riscosso unitamente ai contributi predetti.

A partire dal 1° gennaio 1973 è dovuto all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie un contributo annuo di lire 25.000 milioni da parte della Cassa unica assegni familiari.

Per gli apprendisti è dovuto un contributo di lire 32 settimanali.

Per i lavoratori a domicilio tradizionali è dovuto un contributo di lire 120 settimanali.

Per i giornalisti iscritti all'Istituto nazionale di previdenza per i giornalisti italiani « Giovanni Amendola » è dovuto un contributo pari allo 0,15 per cento della retribuzione.

Per i lavoratori iscritti all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i lavoratori dello spettacolo è dovuto un contributo pari allo 0,53 per cento della retribuzione.

Per i lavoratori iscritti all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per gli impiegati dell'agricoltura è dovuto un contributo pari allo 0,50 per cento della retribuzione.

Per i lavoratori iscritti alle Casse di soccorso di cui al regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148, e successive modificazioni, è dovuto un contributo pari allo 0,53 per cento della retribuzione. Tale contributo non è dovuto per il personale addetto alle autolinee extraurbane in concessione iscritto alle Casse di soccorso istituite per effetto della legge 22 settembre 1960, n. 1054, per le quali il contributo previsto a carico dei datori di lavoro dall'articolo 2, n. 2), dei rispettivi statuti è comprensivo dell'onere derivante dalla erogazione del trattamento economico per le lavoratrici madri.

Le eventuali eccedenze fra il gettito dei contributi e le prestazioni erogate saranno devolute, nell'ambito di ciascun istituto, ente o cassa, all'assicurazione obbligatoria contro le malattie.

Riguardo al versamento dei contributi di cui al presente articolo, alle trasgressioni degli obblighi relativi ed a quanto altro concerne il contributo medesimo, si applicano le norme relative ai contributi per l'assicurazione obbligatoria contro le malattie.

Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con quello per il tesoro, la misura dei contributi stabiliti dalla presente legge può essere modificata in relazione alle effettive esigenze delle relative gestioni.

Art. 22.

L'assicurazione di maternità per le lavoratrici a domicilio tradizionali e per le addette ai servizi domestici familiari, gestita dall'INPS, è trasferita con i relativi avanzi di gestione all'INAM.

TITOLO III

CORRESPONSIONE DI UN ASSEGNO DI NATALITA' ALLE COLTIVATRICI DIRETTE, ALLE LAVORATRICI ARTIGIANE E ALLE LAVORATRICI ESERCENTI ATTIVITA' COMMERCIALE.

Art. 23.

Alle coltivatrici dirette, artigiane ed esercenti attività commerciale di cui rispettivamente alle leggi 22 novembre 1954, n. 1136, 29 dicembre 1956, n. 1533, e 27 novembre 1960, n. 1397, è corrisposto, in caso di parto o di aborto spontaneo o terapeutico, un assegno, una volta tanto, di lire 50.000.

Art. 24.

L'assegno di cui al precedente articolo è, rispettivamente, corrisposto in un'unica soluzione dalle Casse mutue comunali di malattia per i coltivatori diretti, dalle Casse mutue provinciali di malattia per gli artigiani e dalle Casse mutue provinciali di malattia per gli esercenti attività commerciali competenti per territorio, a seguito di apposita domanda in carta libera da presentarsi, a cura dell'interessata, entro novanta giorni successivi al parto o all'aborto. Alla domanda dovrà essere allegato, in caso di parto, il certificato di nascita o il certificato di assistenza al parto di cui al regio decreto-legge 15 ottobre 1936, n. 2128; in caso di aborto un certificato medico attestante il mese di gravidanza alla data dell'aborto.

Art. 25.

Alla spesa derivante dall'applicazione dell'articolo 23 si provvede:

a) con un contributo annuo a carico dello Stato di lire 4.000 milioni;

b) con un contributo annuo:

di lire 250 a carico dei titolari di aziende diretto-coltivatrici, per unità iscritta alle Casse mutue di malattia per i coltivatori diretti;

di lire 200 a carico dei titolari di imprese artigiane, per unità iscritta alle Casse mutue di malattia per gli artigiani;

di lire 500, 1.000, 1.500, 2.000 e 2.500 a carico degli esercenti attività commerciale, titolari di impresa, appartenenti rispettivamente alla prima, seconda, terza, quarta e quinta classe di reddito di cui all'articolo 38, primo comma, lettera *c*), della legge 27 novembre 1960, n. 1397.

Il contributo dello Stato di cui al precedente comma è corrisposto:

a) per lire 1.700 milioni alla Federazione nazionale delle Casse mutue di malattia dei coltivatori diretti, che provvederà a ripartirlo tra le Casse mutue comunali in proporzione agli oneri da ciascuna di esse sostenuti;

b) per lire 950 milioni alla Federazione nazionale delle Casse mutue di malattia degli artigiani, che provvederà a ripartirlo tra le Casse mutue provinciali in proporzione agli oneri da ciascuna di esse sostenuti;

c) per lire 1.350 milioni alla Federazione nazionale delle Casse mutue di malattia per gli esercenti attività commerciale, che provvederà a ripartirlo tra le casse mutue provinciali in proporzione degli oneri da ciascuna di esse sostenuti.

Art. 26.

All'onere derivante allo Stato dall'applicazione del precedente articolo 25 si provvede, per l'anno finanziario 1972, mediante riduzione, per lire 2.000 milioni, del Fondo speciale iscritto al capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno medesimo.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 27.

Le disposizioni di cui al presente titolo si applicano a tutti gli eventi verificatisi dal 1° luglio 1972.

TITOLO IV

DISPOSIZIONI VARIE, VIGILANZA E PENALITA'

Art. 28.

Prima dell'inizio dell'astensione obbligatoria dal lavoro di cui all'articolo 4, lettera *a*), della presente legge, le lavoratrici di cui all'articolo 1 della presente legge dovranno consegnare al datore di lavoro e all'istituto erogatore delle indennità giornaliere di maternità il certificato medico indicante la data presunta del parto. La data indicata nel certificato fa stato, nonostante qualsiasi errore di previsione.

Art. 29.

Tutti i documenti occorrenti per l'applicazione della presente legge sono esenti da ogni imposta, tassa, diritto o spesa di qualsiasi specie e natura.

Art. 30.

La vigilanza sulla presente legge è demandata al Ministero del lavoro e della previdenza sociale che la esercita attraverso l'ispettorato del lavoro.

Al rilascio dei certificati medici di cui alla presente legge sono abilitati gli ufficiali sanitari, i medici condotti, i medici dell'istituto presso il quale la lavoratrice è assicurata per il trattamento di maternità, salvo quanto previsto dai commi successivi.

Qualora i certificati siano redatti da medici diversi da quelli di cui al precedente comma, il datore di lavoro o l'istituto presso il quale la lavoratrice è assicurata per il trattamento di maternità hanno facoltà di accettare i certificati stessi ovvero di richiederne la regolarizzazione alla lavoratrice interessata.

I medici dell'ispettorato del lavoro hanno facoltà di controllo.

Il certificato medico attestante la malattia del bambino, di cui al secondo comma dell'articolo 7 della presente legge, può essere redatto da un medico di libera scelta della lavoratrice.

L'astensione dal lavoro di cui all'articolo 5, lettera *a*), della presente legge è disposta dall'ispettorato del lavoro in base ad accertamento medico, per il quale l'ispettorato del lavoro ha facoltà di delegare gli ufficiali sanitari o di avvalersi dei servizi ispettivi degli istituti previdenziali competenti o di enti pubblici e di istituti specializzati di diritto pubblico. In ogni caso il provvedimento dovrà essere emanato entro sette giorni dalla ricezione dell'istanza della lavoratrice.

L'astensione dal lavoro di cui alle lettere *b*) e *c*) dell'articolo 5 della presente legge è disposta dall'ispettorato del lavoro, oltrechè su istanza della lavoratrice, anche di propria iniziativa, qualora nel corso della propria attività di vigilanza constati l'esistenza delle condizioni che danno luogo all'astensione medesima.

Parimenti, lo spostamento delle lavoratrici ad altre mansioni, di cui al terzo comma dell'articolo 3 della presente legge, è disposto dall'ispettorato del lavoro sia di propria iniziativa, sia su istanza della lavoratrice.

Fino all'emanazione del primo decreto ministeriale di cui all'ultimo comma dell'articolo 4 della presente legge, l'anticipazione dell'astensione obbligatoria dal lavoro di cui al secondo comma dell'articolo sopracitato è disposta dall'ispettorato del lavoro.

I provvedimenti dell'ispettorato del lavoro in ordine a quanto previsto dai commi sesto, settimo, ottavo e nono del presente articolo sono definitivi.

Art. 31.

L'inosservanza delle disposizioni contenute negli articoli 2, 3, 4, 5 e 10 della presente legge nonchè il rifiuto, l'opposizione o l'ostacolo all'esercizio dei diritti di assenza dal lavoro di cui all'articolo 7 della presente legge sono puniti con l'ammenda da lire 20.000 a lire 100.000 per ciascuna lavoratrice cui si riferisce l'inosservanza delle norme di legge.

Art. 32.

Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, entro 90 giorni, saranno emanate norme regolamentari per l'applicazione della presente legge.

Art. 33.

Sono abrogate le disposizioni della legge 26 agosto 1950, n. 860, sulla tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri e successive modificazioni in contrasto con le norme della presente legge.

Art. 34.

Le disposizioni contenute negli articoli 11, 12 e 13 della legge 26 agosto 1950, n. 860, continuano ad applicarsi in via transitoria ai datori di lavoro che, ai sensi

della legge stessa, abbiano istituito camere di allattamento o asili nido aziendali funzionanti alla data del 15 dicembre 1971.

L'ispettorato del lavoro, sentite le organizzazioni sindacali aziendali, può autorizzare la chiusura delle camere di allattamento e degli asili nido aziendali di cui al precedente comma in relazione alle effettive esigenze delle lavoratrici occupate nell'azienda ed all'attuazione del piano quinquennale per l'istituzione di asili nido comunali con il concorso dello Stato.

Art. 35.

La presente legge entra in vigore alla data della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, salvo le diverse decorrenze fissate dagli articoli precedenti e salvo quanto previsto dal successivo comma.

Alle lavoratrici che al momento dell'entrata in vigore della presente legge sono assenti dal lavoro ai sensi dell'articolo 5, lettera *a*), della legge 26 agosto 1950, n. 860, si continua ad applicare la norma citata fino all'esaurimento del periodo di cui alla lettera stessa.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 30 dicembre 1971

LEONE

COLOMBO — DONAT-CATTIN — FERRARI-AGGRADI — GIOLITTI — PRETI

Visto, *il Guardasigilli*: COLOMBO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 agosto 1971, n. 1205.

Revoca delle dichiarazioni di zone ad endemia malarica per i territori dei comuni della provincia di Caltanissetta.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la nota n. 1.P.326 del 10 marzo 1970 con la quale il medico provinciale di Caltanissetta avanza richiesta per la revoca delle dichiarazioni di zone ad endemia malarica per tutti i comuni di quella provincia per i quali i decreti risultano operanti, e, precisamente: Butera, Gela (Terranova di Sicilia), Niscemi, Riesi, i cui territori sono stati dichiarati ad endemia malarica con regio decreto 21 marzo 1903, n. 121; Mazzarino con regio decreto 21 giugno 1903, n. 297; Acquaviva Platani, Bompensiere, Caltanissetta, Campofranco, Delia, Marianopoli, Montedoro, Mussomeli, Resuttano, S. Cataldo, S. Caterina, Serradifalco, Sommatino, Sutera, Vallelunga, Villalba con regio decreto 5 settembre 1904, n. 532; (l'attuale comune di Milena e il comune di Bompensiere all'epoca facevano parte il primo del comune di Sutera ed il secondo del comune di Montedoro) e la istituzione di una sola zona di endemia malarica;

Visti il regio decreto 21 marzo 1903, n. 121; regio decreto 21 giugno 1903, n. 297; regio decreto 5 settembre 1904, n. 532, con i quali sono stabilite le zone malariche dei suddetti comuni;

Visto l'art. 313 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e l'art. 4 del regolamento per l'applicazione delle norme volte a diminuire le cause della malaria, approvato con regio decreto 28 gennaio 1935, n. 93;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Sulla proposta del Ministro per la sanità;

Decreta:

Le dichiarazioni di zone ad endemia malarica per i territori dei comuni della provincia di Caltanissetta, dettagliatamente descritti sopra, sono revocate.

Viene istituita con questo stesso decreto la zona malarica ricadente tra i comuni di Montedoro e Serradifalco ove si è riscontrata una densità anofelica più spiccata con le seguenti delimitazioni: « dal km. 17+700 della strada statale n. 122, nel punto costituente confine tra i territori dei comuni di Serradifalco e S. Cataldo; segue il percorso della strada statale n. 122 verso Serradifalco, sino al km. 19.

Dal punto predetto prosegue, in linea retta, sino al bivio della strada statale n. 122 con la provinciale Serradifalco-Montedoro, in contrada S. Lucia. Segue il percorso della strada provinciale predetta sino al ponte sul fiume Montedoro.

Segue il corso del fiume Montedoro sino alle propagini del Cozzo Pietrarossa, indi volge verso est ed attraverso il Cozzo Pietrarossa predetto perviene in contrada Rabbione sino al confine tra i territori dei comuni di Serradifalco e S. Cataldo. Segue il confine predetto sino al km. 17+700 della strada statale n. 122 ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 agosto 1971

SARAGAT

MARIOTTI

Visto, *il Guardasigilli*: COLOMBO
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 gennaio 1972
Atti del Governo, registro n. 245, foglio n. 210. — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 settembre 1971, n. 1206.

Modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 16 febbraio 1971, n. 277, concernente la dichiarazione di ente ospedaliero dell'ospedale « Istituto di cure marine », con sede in Tirrenia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132;

Visto il proprio decreto 16 febbraio 1971, n. 277, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 134 del 28 maggio 1971, con il quale è stato dichiarato ente ospedaliero l'ospedale denominato « Istituto di cure marine », con sede in Tirrenia (Pisa);

Visto lo statuto del predetto ospedale, approvato con regio decreto 1° luglio 1897, e successive modificazioni, dal quale risulta che l'esatta denominazione dell'ente è « Istituto di cure marine di Tirrenia », e che la sede del medesimo è il comune di Pisa;

Ritenuta la necessità di modificare il citato decreto 16 febbraio 1971, n. 277, per quanto concerne la denominazione e la sede dell'ente, nonchè, conseguentemente, la composizione del consiglio di amministrazione;

Sulla proposta del Ministro per la sanità, di concerto con il Ministro per l'interno;

Decreta:

Il primo ed il secondo comma del decreto del Presidente della Repubblica 16 febbraio 1971, n. 277, citato nelle premesse, sono modificati nel modo seguente:

« L'ospedale denominato « Istituto di cure marine di Tirrenia », con sede in Pisa, di cui alle premesse, è dichiarato ente ospedaliero.

Il consiglio di amministrazione dell'ente ospedaliero suddetto è composto come segue:

cinque membri eletti dal consiglio provinciale di Pisa;

due membri eletti dal consiglio comunale di Pisa;

due membri in rappresentanza degli originari interessi dell'ente, designati e nominati ai sensi dello statuto dell'ente, approvato con regio decreto 1° luglio 1897 modificato con regio decreto 2 febbraio 1932 e con regio decreto 9 aprile 1951 ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 settembre 1971

SARAGAT

MARIOTTI — RESTIVO

Visto, *il Guardasigilli:* COLOMBO
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 gennaio 1972
Atti del Governo, registro n. 245, foglio n. 217. — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 ottobre 1971, n. 1207.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Firenze.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Firenze, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2406 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2230, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Firenze, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

L'art. 16 relativo alle iscrizioni alla facoltà di giurisprudenza è soppresso.

Art. 66. — All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in medicina e chirurgia sono aggiunti i seguenti:

Neurofisiopatologia;
Auxologia normale e patologica;
Malattie metaboliche del bambino;
Psicofarmacologia;
Malattie dell'apparato cardiovascolare;
Oncologia sperimentale;
Terapia fisica;
Malattie del ricambio.

Art. 121. — All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in architettura è aggiunto quello di « Mineralogia e geologia ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 ottobre 1971

SARAGAT

MISASI

Visto, *il Guardasigilli:* COLOMBO
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 gennaio 1972
Atti del Governo, registro n. 245, foglio n. 212. — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 ottobre 1971, n. 1208.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Pavia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Pavia, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2130 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2229, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Pavia, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 34. — All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in lettere sono aggiunti i seguenti:

Storia della lingua latina;
Storia della lingua greca;
Storia della filologia classica.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 ottobre 1971

SARAGAT

MISASI

Visto, *il Guardasigilli*: COLOMBO
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 gennaio 1972
Atti del Governo, registro n. 245, foglio n. 215. — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 ottobre 1971, n. **1209.**

Recupero e nuova ripartizione di due posti di assistente ordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 14 della legge 24 febbraio 1967, n. 62, con il quale sono stati complessivamente istituiti per gli anni accademici dal 1966-67 al 1970-71, settemila posti di assistente ordinario;

Visto l'art. 15, comma primo, della stessa legge n. 62, concernente la riserva di assegnazione alle cattedre cui prestino servizio assistenti straordinari con almeno cinque anni di servizio retribuito, di un numero di posti corrispondente a quello degli assistenti straordinari forniti del prescritto requisito di anzianità;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° aprile 1967, n. 343, con il quale, per l'anno accademico 1966-67 in applicazione della riserva stessa, sono stati ripartiti fra le cattedre dei diversi atenei milleseicentotrentasei posti di assistente riservati per concorso agli assistenti straordinari forniti della prescritta anzianità di servizio;

Considerato che ai sensi dell'ultimo comma del citato art. 15 della legge n. 62, i posti riservati, comunque non coperti debbono essere recuperati e fatti oggetto di una nuova ripartizione;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1968, n. 344; 12 marzo 1968, n. 602; 4 giugno 1968, n. 812; 5 giugno 1968, n. 821; 11 dicembre 1968, n. 1331; 27 maggio 1969, n. 325; 23 ottobre 1969, n. 919; 20 novembre 1969, n. 942; 23 marzo 1970, n. 254; 12 maggio 1970, n. 522; 13 giugno 1970, n. 603; 3 luglio 1970, n. 670; 4 luglio 1970, n. 788; 7 novembre 1970, n. 986; 3 dicembre 1970, n. 1201; 24 luglio 1971, n. 826, con i quali sono stati recuperati e nuovamente ripartiti posti di assistente ordinario già riservati per concorso agli assistenti straordinari;

Considerato che a seguito dei risultati di altri concorsi riservati agli assistenti straordinari banditi ed espletati per i posti assegnati col citato decreto presidenziale 1° aprile 1967, n. 343, due altri posti non risultano coperti perchè i relativi concorsi sono andati deserti;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Art. 1.

I due posti di assistente ordinario già attribuiti alle seguenti cattedre dei sottoindicati atenei con il decreto del Presidente della Repubblica 1° aprile 1967, n. 343, sono recuperati dal contingente riservato:

UNIVERSITÀ DI GENOVA

Facoltà di ingegneria:	Numero dei posti
1) cattedra di impianti elettrici	1

UNIVERSITÀ DI TORINO

Facoltà di medicina e chirurgia:	
1) cattedra di igiene	1

Art. 2.

I due posti di assistente ordinario come sopra recuperati vengono ripartiti come appresso:

FACOLTÀ DI MEDICINA

Università di Messina:	Numero dei posti
1) cattedra di oncologia sperimentale	1
Università di Roma:	
1) cattedra di clinica medica generale e terapia medica II (per medicina interna)	1

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 ottobre 1971

SARAGAT

MISASI

Visto, *il Guardasigilli*: COLOMBO
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 gennaio 1972
Atti del Governo, registro n. 245, foglio n. 222. — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 giugno 1971, n. **1210.**

Erezione in ente morale dell'Ente scuola assistenti educatori, con sede in Milano.

N. 1210. Decreto del Presidente della Repubblica 11 giugno 1971, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, l'Ente scuola assistenti educatori viene eretto in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: COLOMBO
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 gennaio 1972
Atti del Governo, registro n. 245, foglio n. 211. — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 novembre 1971, n. 1211.

Modificazioni allo statuto della fondazione « Ghislieri » di Pavia.

N. 1211. Decreto del Presidente della Repubblica 12 novembre 1971, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, vengono modificati gli articoli 3, 6, 9, 17, 18, 22, 28, 29, 30 e 32 dello statuto della fondazione « Ghislieri » di Pavia.

Visto, *il Guardasigilli*: COLOMBO
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *gennaio* 1972
Atti del Governo, registro n. 245, *foglio n.* 223. — VALENTINI

DECRETO MINISTERIALE 6 dicembre 1971.

Variazioni alle piante organiche del personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Viste le tabelle *A* e *F* allegate al decreto ministeriale 22 maggio 1968 e successive variazioni, relative alle piante organiche del personale di cancelleria e segreteria addetto alle corti di appello e alla segreteria del Consiglio superiore della magistratura;

Ritenuta la necessità di modificare, per esigenze di servizio, la pianta organica del personale di cancelleria addetto alla segreteria del Consiglio superiore della magistratura, elevando da due a cinque il numero dei posti di cancelliere capo di tribunale di 1ª classe e riducendo contestualmente da quattordici a undici il numero dei posti di primo cancelliere o primo segretario o qualifica inferiore;

Considerato che occorre modificare in conseguenza le piante organiche del personale di cancelleria addetto alle corti di appello di Trento, Trieste e Venezia, sostituendo un posto di cancelliere capo di tribunale di 1ª classe con un posto di primo cancelliere o qualifica inferiore;

Visto il decreto ministeriale 10 maggio 1971 relativo alla ristrutturazione dei ruoli organici e denominazione delle nuove qualifiche di tale personale;

Visto l'art. 1 della legge 7 maggio 1965, n. 430;

Decreta:

Le tabelle *A* e *F* allegate al decreto ministeriale 22 maggio 1968 e successive variazioni, relative alle piante organiche del personale di cancelleria addetto alle corti di appello e alla segreteria del Consiglio superiore della magistratura, sono modificate, per la parte relativa agli uffici cui si riferiscono, come dalle tabelle *A* e *B* allegate al presente decreto.

Roma, addì 6 dicembre 1971

Il Ministro: COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *dicembre* 1971
Registro n. 38 *Grazia e giustizia, foglio n.* 15

TABELLA *A*

Personale di cancelleria e segreteria addetto alla Corte di cassazione, al tribunale superiore delle acque pubbliche e alle corti di appello

UFFICI GIUDIZIARI	Cancellerie						Segreterie					
	Dirigenti		In sottordine				Dirigenti		In sottordine			
	Cancelliere capo di Corte di cassazione e di corte di appello	Cancelliere capo di tribunale di 1ª classe	Cancelliere capo di tribunale di 1ª classe	Cancelliere capo di tribunale di 2ª classe o cancelliere capo di pretura	Primo cancelliere o qualifica inferiore	TOTALE	Segretario capo di Procura Generale presso la Corte di cassazione e presso le corti di appello	Segretario capo di procura di 1ª classe	Segretario capo di procura di 1ª classe	Segretario capo di procura di 2ª classe o cancelliere capo di pretura	Primo segretario o qualifica inferiore	TOTALE
(Omissis).												
Corte di appello di:												
(Omissis).												
Trento . .	1	—	1	5	3	10	1	—	1	2	1	5
Trieste	1	—	1	8	5	15	1	—	1	3	1	6
Venezia . . .	1	—	1	12	7	21	1	—	1	3	3	8
Totale .	25	2	58	355	185	625	24	2	29	89	51	195

Visto, *il Ministro per la grazia e giustizia*
COLOMBO

TABELLA B

Personale di cancelleria addetto alla segreteria del Consiglio superiore della magistratura

QUALIFICHE	Numero dei posti
Cancelliere capo di tribunale di 1ª classe o qualifica equiparata	5
Cancelliere capo di tribunale di 2ª classe o qualifica equiparata o cancelliere capo di pretura	8
Primo cancelliere o primo segretario o qualifica inferiore	11
Totale .	24

Visto, *il Ministro per la grazia e giustizia*
COLOMBO

(574)

DECRETO MINISTERIALE 20 dicembre 1971.

Elenco degli esperti incaricati di presiedere le commissioni di perizia delle partite di tabacco offerte all'organismo d'intervento.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto l'art. 3, penultimo comma, del decreto ministeriale 7 ottobre 1971, con il quale viene prevista, in caso di mancato accordo tra le parti per la valutazione delle partite di tabacco offerte all'organismo d'intervento, la facoltà di ricorrere sia all'arbitrato disciplinato dal codice di procedura civile, sia ad una commissione composta da due periti nominati dalle parti e da un terzo perito, con funzioni di presidente, da scegliersi, di comune accordo tra le parti stesse, in un elenco di periti predisposto dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

Viste le designazioni degli ispettorati agrari compartimentali e della sezione specializzata dell'A.I.M.A. per il tabacco;

Ritenuta la necessità di provvedere alla formazione di detto elenco di periti;

Decreta:

In attuazione del disposto di cui all'art. 3, penultimo comma, del decreto ministeriale 7 ottobre 1971, si designano i periti ai quali può essere affidato l'incarico di presiedere le commissioni chiamate a dirimere le controversie derivanti dal mancato accordo tra le parti nella valutazione delle partite di tabacco, distintamente in foglia ed in colli e per gruppi di varietà, offerte allo organismo d'intervento:

A. — TABACCO IN FOGLIA

1. *Xanti Yakà, Perustitza, Erzegovina ed ibridi derivati.*

1) Colopi per. agr. Giuseppe, via S. Antonio - Cerignola (Bari);

2) Conversi dott. Giovanni, viale Arnaldi, 29 - Tivoli (Roma);

3) D'Amato dott. Angelo, via Pizzoferrato, 12 - Pescara;

4) Danese per. agr. Renato, via Ospedale Civile, 21 - Lecce;

5) Di Giovacchino per. agr. Luigi - Picciano (Pescara);

6) Fortunato per. agr. Enzo, via Lequile, 36 - San Pietro in Lama (Lecce);

7) Ghezzi dott. Carlo, via Campi, 8 - Lecce;

8) Marati dott. Maurizio, via Cap. Ritucci, 31 - Lecce;

9) Marini per. agr. Adolfo - Civitacastellana (Roma);

10) Marrocco per. agr. Giuseppe, piazza S. Pio - Lecce;

11) Starace per. agr. Antonio, via Gramsci, 16 - Lecce;

12) Tumminello dott. Mario, via G. Tornielli, 30 - Roma.

2. *Tutte le altre varietà.*

1) Bertaja dott. Giorgio, via Catullo, 2 - Verona;

2) Cavuoto dott. Antonio, via Nicola da Monteforte - Benevento;

3) Comparone dott. Umberto, via V. Caso, 45 - Piedimonte Matese (Caserta);

4) Conversi dott. Giovanni, viale Arnaldi, 29 - Tivoli (Roma);

5) Cossu Vitelli per. agr. Nunzio, via Iacopo Nardi n. 67 - Firenze;

6) Dall'Olio dott. Luigi, via Municipio, 7 - Arborea (Cagliari);

7) Davalli dott. Augusto - Osimo (Ancona);

8) Di Stefano dott. Giuseppe, via N. Sala, Palazzo De Santis - Benevento;

9) Feola per. agr. Nicola, via Apria, 72 - S. Nicola La Strada (Caserta);

10) Giubilei per. agr. Dario, Viale Giotto, 21 - Arezzo;

11) Marzocchi dott. Ulderigo, piazza Repubblica, 2 - Arezzo;

12) Milleri per. agr. Igino, via Piave, 5 - Città di Castello (Perugia);

13) Mondillo dott. Francesco - Cerreto Sannita (Benevento);

14) Murolo dott. Giuseppe, 2ª Traversa Marconi - Cava dei Tirreni (Salerno);

15) Parascandolo dott. Salvatore, via L. Cacciatore n. 1-*bis* - Salerno;

16) Polichetti per. agr. Raffaele - S. Marco dei Cavoti (Benevento);

17) Pomarici dott. Nicola, via Gattini, 49 - Matera;

18) Quarto per. agr. Antonio, via S. Agata, 47 - Villa di Briano (Caserta);

19) Rago dott. Luigi, Azienda Villani - Battipaglia (Salerno);

20) Salaris per. agr. Eugenio, viale Trieste, 4 - Sassari;

21) Santi dott. Adelio, piazza dei Mercati - Marsciano (Perugia);

22) Sborgia per. agr. Dante, via Palermo, 97-*A* - Pescara;

23) Sforza Fogliani dott. Paolo, via Maddalena, 18 - Piacenza;

24) Silvestrini dott. Otello, via G. Verdi, 3 - Cerea (Verona);

25) Sozzè dott. Antonio, piazza Vitt. Emanuele, 65 - Voghera (Pavia);

26) Taccoli dott. Federico - Moruzzo (Udine);
27) Tumminello dott. Mario, via G. Tornielli, 30 - Roma.

B. — TABACCO IN COLLI

1. *Xanti Yakà, Perustitza, Erzegovina ed ibridi derivati.*
1) Bertelli per. agr. Renato, via G. Barrili, 18 - Roma;
2) Biasco dott. Elio, viale Marconi, 4 - Lecce;
3) Celentano ing. Salvatore, via Orvinio, 5 - Roma;
4) De Bonis dott. Eugenio, via De Tommaso, 12 - Roma;
5) Giammarioli dott. Paolo, via Raffaele Paolucci n. 44 - Roma;
6) Guerrieri dott. Marcello, via 95° Reggimento Fanteria, 111 - Lecce;
7) Marsella dott. Silvano, via Costantino Maes, 53 - Roma;
8) Palucci dott. Ennio - Vasto (Chieti).

2. *Tutte le altre varietà.*
1) Bertelli per. agr. Renato, via G. Barrili, 18 - Roma;
2) Celentano ing. Salvatore, via Orvinio, 5 - Roma;
3) Dall'Anese per. agr. Antonio, piazza Gabriotti, 5 - Città di Castello (Perugia);
4) De Bonis dott. Eugenio, via De Tommaso, 12 - Roma;
5) Giammarioli dott. Paolo, via Raffaele Paolucci n. 44 - Roma;
6) Marsella dott. Silvano, via Costantino Maes, 53 - Roma;
7) Piagnani per. agr. Emanuele, viale Alighieri, 5 - Perugia;
8) Scalcione dott. Emanuele, via Luigi Rizzo, 36 - Roma;
9) Taccoli dott. Federico - Moruzzo (Udine).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 dicembre 1971

p. *Il Ministro*: SILVESTRI

(27)

DECRETO MINISTERIALE 27 dicembre 1971.

Nomina dei componenti il collegio sindacale della Banca nazionale del lavoro.

IL MINISTRO PER IL TESORO
PRESIDENTE DEL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, recante disposizioni per la difesa del risparmio e la disciplina della funzione creditizia e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 36 del vigente statuto della Banca nazionale del lavoro, istituto di credito di diritto pubblico con sede in Roma, relativo alla composizione e alle modalità di nomina del collegio dei sindaci dell'istituto medesimo;

Considerato che occorre provvedere al rinnovo dei componenti il collegio dei sindaci dell'istituto suddetto, per il prossimo triennio;

Viste le designazioni pervenute;

Decreta:

Sono nominati sindaci effettivi della Banca nazionale del lavoro, istituto di credito di diritto pubblico con sede in Roma, i seguenti signori:

Angiolillo dott. Alberto, Simoncini dott. Renato, Tiralosi dott. Paolo, Ghersi avv. Mario, Masini dott. Carlo Alberto.

Sono nominati sindaci supplenti della banca stessa i seguenti signori:

Bastari dott. Giovanni Carlo, Lavoria dott. Costantino, Franzetti dott. Alfredo.

La presidenza del collegio sindacale sarà assunta dal dott. Alberto Angiolillo.

I predetti dureranno in carica per la durata prevista dalle norme statutarie.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 dicembre 1971

Il Ministro: FERRARI-AGGRADI

(3)

DECRETO MINISTERIALE 28 dicembre 1971.

Classificazione tra le provinciali di un tratto in variante ad una strada provinciale in provincia di Verona.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Viste le leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014;

Vista la deliberazione n. 46/163 in data 5 maggio 1971, con la quale l'amministrazione provinciale di Verona ha chiesto la classificazione a provinciale del tratto di strada: « bivio provinciale sopra Cavalo-Verago-Navesa-Paroletto », in sostituzione del tratto: « bivio provinciale sopra Cavalo-Molane-Forte Masna-Paroletto » che verrà declassificato a comunale ed assunto in carico dal comune di Fumane;

Ritenuto che, per quel che concerne la declassifica trova applicazione l'art. 6 della citata legge n. 126;

Visto il voto n. 1160 del 20 luglio 1971, con il quale il Consiglio superiore dei lavori pubblici ha espresso parere favorevole in ordine alla richiesta provincializzazione;

Ritenuto, pertanto, che può accogliersi tale richiesta;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti delle leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014, è classificato provinciale ed incluso nel tracciato della strada provinciale « Bussolengo-Sant'Anna d'Alfaedo » il tratto in variante della strada provinciale stessa denominato « bivio provinciale sopra Cavalo-Verago-Navesa-Paroletto », della estesa di km. 5+300 (salvo più precise misurazioni all'atto del trasferimento dall'ente cedente al cessionario).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 dicembre 1971

Il Ministro: LAURICELLA

(6)

DECRETO MINISTERIALE 28 dicembre 1971.

Classificazione tra le comunali di dieci strade di bonifica in provincia di Rovigo.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 12 febbraio 1958, n. 126;

Considerato che l'Ente per la colonizzazione del Delta Padano, con sede in Bologna, ha, fra l'altro, chiesto ai sensi della suddetta legge n. 126, la classificazione tra le comunali delle seguenti dieci strade di bonifica:

1) « D-E » di accesso alla Valle Mea (parte), in comune di Donada, di km. 1+807;

2) « E-F » in prosieguo della « D-E » denominata « Valle Mea-Polesana », in comune di Donada, di chilometri 4+086;

3) n. « 483 » da innesto del tronco « D-E » fino all'idrovora di scolo Sadocco, in comune di Donada, di km. 1+410;

4) numeri « 541 »; « 544 parte »; « 543 » e « 149 » in unico tronco e diramazione, numeri « 541 *A* »; « 542 »; « 492 » e « 493 »: il suddetto tronco va dall'innesto della strada comunale « Cà Vendromin-Gorino Sullam » presso l'abitato «l'Oca» ad est, all'abitato « Oca Segreda » ad ovest; le diramazioni, invece, partono dal precedente tronco e terminano a fondo cieco, in comune di Taglio di Po, di km. 6+627;

5) costituita dai tronchi numeri « 545 parte ovest » e « 547 parte sud » formanti un unico tronco dall'innesto della strada comunale « Cà Vendromin-Gorino Sullam » all'innesto della strada vicinale per l'abitato di Gorino, nonchè dalle diramazioni a fondo cieco partenti dal tronco precedente e formate dai tronchi « 545 parte est », « 547 parte nord » e « 370 », in comune di Taglio di Po, di km. 3+595;

6) « O-P » denominata « San Giorgio » dalla strada provinciale « Cà Venier-Cà Zuliani » si raccorda alla strada consorziale n. 427 e raggiunge la idrovora sul fiume Po di Maestra, in comune di Porto Tolle, di km. 1+220;

7) n. « 413 » dall'innesto della strada provinciale « Piano di Riva-Bonelli » verso sud all'altezza dell'abitato di Porto Tolle, fino alla sede dell'ufficio del consorzio Delta Padano, in comune di Porto Tolle, di km. 0+273;

8) n. « 6 » e n. « 381 » costituiscono un unico tronco che va verso est, dall'innesto della strada comunale argine sinistro del Po della Donzella-Gnocca alla località Piarda dello Scanno sulla Sacca Scardovari, sede di impianto idrovoro, in comune di Porto Tolle, di chilometri 1+586;

9) n. « 538 » dalla consorziale « Cà Mello-Gnocca » verso ovest fino all'impianto idrovoro, in comune di Porto Tolle, di km. 0+653;

10) n. « 529 » denominata « Nizza » dalla consorziale « Dalmazia » verso nord fino all'argine del Po di Pila, dove prosegue con uno stradone che collega con la consorziale Ocaro, che a sua volta raggiunge la borgata di « Case Ocaro », in comune di Porto Tolle, di km. 0+900 (solo tratto n. « 529 »);

Viste le delibere n. 18 del 14 settembre 1966 del comune di Donada, n. 62 del 14 luglio 1966 del comune di Taglio di Po e n. 11 del 1° luglio 1967 del comune di Porto Tolle;

Visto il voto n. 1736 emesso dal Consiglio superiore dei lavori pubblici nell'adunanza del 21 novembre 1967, con il quale il detto consesso ha espresso, fra l'altro, parere favorevole alla classificazione fra le comunali delle strade in parola;

Vista la deliberazione n. 83 del 19 ottobre 1968 del comune di Taglio di Po e le note n. 935 del 12 marzo 1969 del comune di Porto Tolle e n. 1218 del 10 marzo 1970 del comune di Donada;

Vista la nota 22 aprile 1969, n. 10899, con la quale l'Ente per la colonizzazione del Delta Padano ha fornito, a termini degli articoli 10 e 24 della legge n. 126, i dati di collaudo relativi alle strade in parola;

Visto il parere n. 1055/70, con il quale il Consiglio di Stato nell'adunanza del 15 giugno 1971 si è espresso favorevolmente in ordine alla classificazione tra le comunali delle dieci strade in parola;

Ritenuto che, pertanto, le strade stesse possono essere classificate comunali a termini degli articoli 10 e 24 della legge n. 126 in quanto in possesso dei requisiti di cui all'art. 7 della legge medesima;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti della legge 12 febbraio 1958, n. 126, le dieci strade di cui alle premesse, della lunghezza complessiva di km. 22+157 (salvo più precise misurazioni all'atto del trasferimento dall'ente cedente al cessionario), sono classificate comunali ed incluse rispettivamente negli elenchi dei comuni di Donada, Taglio di Po e Porto Tolle.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 dicembre 1971

Il Ministro: LAURICELLA

(4)

DECRETO MINISTERIALE 28 dicembre 1971.

Classificazione tra le provinciali di dieci strade comunali in provincia di Pordenone.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Viste le leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014;

Vista la deliberazione in data 28 dicembre 1970, n. 82 relativa alla richiesta di classificazione fra le provinciali delle seguenti dieci strade comunali (provincia di Pordenone):

1) « di Porcia »: dall'innesto strada provinciale « di Tamai » a Porcia all'innesto strada statale n. 13 « Pontebbana » località Sant'Antonio; estesa km. 1+170;

2) « di Fanna »: dall'innesto strada provinciale « di Maraldi » a Fanna-Mistris all'innesto strada statale numero 464; estesa km. 2+200;

3) « del ponte di Madrisio »: dal ponte di Madrisio sul Tagliamento, all'innesto strada provinciale « di San Michele » in località Cavalcavia; estesa km. 3+945;

4) « di Bagnarola »: da innesto strada provinciale « del Reghena » a Bagnarola all'innesto strada statale n. 463 a Casette di Sesto al Reghena; estesa km. 3+100;

5) « di Marignana »: da innesto strada provinciale « della Val d'Arzino » a Torrate-Braidacurti-Marignana-confine provincia; estesa km. 4 + 705;

6) « di Fagnigola »: da innesto strada provinciale « di Pasiano » a Pasiano-Villaraccolta-Fagnigola all'innesto strada provinciale « del Sile » a Chions; estesa km. 8+090;

7) « di San Paolo »: dall'innesto strada provinciale « di San Michele » a Morsano al Tagliamento per San Paolo-Molino di Bolzano e di nuovo Morsano al Tagliamento; estesa km. 6+868;

8) « di Cevraia »: dall'innesto strada provinciale « del Sile » a Castions di Zoppola-Cevraia all'innesto strada statale n. 13 a Orcenigo Inferiore; estesa chilometri 2+850;

9) « di Orcenigo »: dall'innesto strada provinciale « di Zoppola » a Castions-Orcenigo Superiore all'innesto strada statale n. 13; estesa km. 1+870;

10) « di Cusano »: da innesto strada provinciale « del Sile » a Cusano-Fiume Veneto all'innesto strada provinciale « del Sile » a Praturlone; estesa km. 5+585; per un'estesa complessiva di km. 40+383;

Visto il voto del Consiglio superiore dei lavori pubblici in data 20 aprile 1971, n. 567, con il quale il detto consesso ha espresso il parere che le strade di cui trattasi posseggono i requisiti di cui all'art. 4 della legge 12 febbraio 1958, n. 126, per essere classificate provinciali;

Ritenuto che le strade stesse possono essere, pertanto, classificate provinciali ai sensi dell'art. 5 della legge n. 126, in provincia di Pordenone;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti delle leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014, sono classificate provinciali le strade di cui alle premesse, dell'estesa complessiva di km. 40+383 (salvo più precise misurazioni all'atto del trasferimento dall'ente cedente al cessionario).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 dicembre 1971

Il Ministro: LAURICELLA

(5)

DECRETO MINISTERIALE 30 dicembre 1971.

Revoca dell'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cassa rurale ed artigiana di S. Vito al Torre, società cooperativa a responsabilità illimitata, con sede in S. Vito al Torre, e sua messa in liquidazione coatta.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con regio decreto 26 agosto 1937, n. 1706, modificato con la legge 4 agosto 1955, n. 707;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Vista l'istanza avanzata dal commissario straordinario della Cassa rurale ed artigiana di S. Vito al Torre, società cooperativa a responsabilità illimitata con sede in S. Vito al Torre (Udine), a mente dell'art. 67, lettera *a*), del citato regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni e dell'art. 35 del suddetto regio decreto 26 agosto 1937, n. 1706, e successive modificazioni, per la messa in liquidazione della azienda;

Ritenuto che ricorrono gli estremi previsti dai ripetuti articoli 67 legge bancaria e 35 testo unico;

Sentita sull'argomento la regione Friuli-Venezia Giulia ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 1969, n. 871;

Su proposta della Banca d'Italia;

Riconosciuta l'esistenza di particolari motivi di urgenza;

Decreta:

E' revocata l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cassa rurale ed artigiana di S. Vito al Torre, società cooperativa a responsabilità illimitata, con sede in S. Vito al Torre (Udine), in amministrazione straordinaria, e la stessa è posta in liquidazione secondo le norme di cui al titolo VII, capo III, del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 dicembre 1971

Il Ministro: FERRARI-AGGRADI

(783)

DECRETO MINISTERIALE 7 gennaio 1972.

Proroga a sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore degli operai dipendenti dalla S.p.a. Callegari e Chigi di Ravenna.

IL MINISTRO PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernenti l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria per cause particolari;

Visto il decreto interministeriale 15 luglio 1971, con il quale è stata dichiarata la condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Callegari e Chigi di Ravenna per gli effetti dell'art. 2 citato;

Considerato che è stata rilevata tuttora sussistente la condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della società stessa;

Ritenuta la necessità di prolungare di tre mesi il trattamento di cui al menzionato art. 2, in base al disposto dell'ultimo comma dell'articolo stesso;

Decreta:

Il trattamento di integrazione salariale, disposto in ordine al decreto interministeriale 15 luglio 1971 a favore degli operai dipendenti dalla S.p.a. Callegari e Chigi di Ravenna, è prolungato, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, di altri tre mesi, in conseguenza del permanere della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale.

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 26 luglio 1971 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 gennaio 1972

Il Ministro: DONAT-CATTIN

(572)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

Modificazioni e rettifiche all'elenco degli esperti e ricercatori che hanno titolo per prendere parte alle votazioni per l'elezione dei componenti, di cui all'art. 4, lettera e), della legge 2 marzo 1963, del comitato nazionale per le scienze chimiche del Consiglio nazionale delle ricerche, pubblicato nel supplemento straordinario alla « Gazzetta Ufficiale » n. 282 del 9 novembre 1971.

03 — COMITATO NAZIONALE PER LE SCIENZE CHIMICHE

I sottoelencati nominativi devono intendersi depennati:

pag. 3, n. 1, Abita Marcello;
pag. 3, n. 4, Agostinelli Mario Angelo;
pag. 3, n. 12, Amato Vincenzo;
pag. 3, n. 17, Ancarani Rossiello Laura;
pag. 4, n. 39, Avella Roberto;
pag. 4, n. 45, Bagliano Giovanni;
pag. 4, n. 55, Baraldi Delio;
pag. 4, n. 64, Barilli Landi Luisa;
pag. 4, n. 65, Barocas Alberto;
pag. 4, n. 66, Baroncelli Franco;
pag. 4, n. 79, Bazzan Antonio;
pag. 5, n. 89, Belli Donini Maria Laura;
pag. 5, n. 101, Beone Girolamo;
pag. 5, n. 109, Bettinali Carlo;
pag. 5, n. 114, Biancifiori Maria Antonietta;
pag. 5, n. 124, Bocola Willy;
pag. 6, n. 135, Bordonali Corrado;
pag. 6, n. 136, Borello Alberto;
pag. 7, n. 169, Brunetti Nicola;
pag. 7, n. 171, Bruzzi Luigi;
pag. 7, n. 181, Cabrini Antonio;
pag. 7, n. 195, Candelieri Tommaso;
pag. 7, n. 198, Cangiano Roberto;
pag. 7, n. 199, Canonico Adelio;
pag. 7, n. 205, Caponetti Roberto;
pag. 8, n. 230, Carusi Nicola;
pag. 8, n. 231, Casa Anna Francesca;
pag. 8, n. 232, Casadio Sergio;
pag. 8, n. 239, Casentini Enrico;
pag. 8, n. 247, Castagnola Anna Maria;
pag. 8, n. 248, Castaldelli Luciana;
pag. 9, n. 270, Ceccotti Giancarlo;
pag. 9, n. 282, Cervellàti Andrea;
pag. 9, n. 283, Cervigni Tommaso;
pag. 9, n. 284, Cesarano Catello;
pag. 9, n. 289, Chiarizia Renato;
pag. 9, n. 298, Ciancia Antonio;
pag. 9, n. 304, Cicognani Gianfranco;
pag. 10, n. 320, Cogliati Guido;
pag. 10, n. 329, Collenza Francesco;
pag. 10, n. 336, Comellini Omero;
pag. 10, n. 342, Conte Arminio;
pag. 11, n. 352, Cordischi Dante;
pag. 11, n. 378, D'Alesio Corrado Maria;
pag. 11, n. 380, Dall'Aglio Mario;
pag. 11, n. 381, Dalmastri Benito Vincenzo;
pag. 11, n. 383, Danesi Pier Roberto;
pag. 12, n. 402, Del Fabbro Raffaele;
pag. 12, n. 404, De Leone Ruggero;
pag. 12, n. 411, Delle Site Alessandro;
pag. 12, n. 418, De Luca Bruno;
pag. 12, n. 421, De Maria Raffele;
pag. 13, n. 441, Di Giorgio Gennaro;
pag. 13, n. 461, Dobici Franco;
pag. 13, n. 466, Donato Aldo;
pag. 13, n. 480, Fabiani Claudio;
pag. 14, n. 484, Falchi Giannantonio;
pag. 14, n. 491, Fasolo Giovanni Battista;
pag. 14, n. 496, Ferrara Giorgio;
pag. 14, n. 498, Ferrari Sergio;
pag. 14, n. 500, Ferraris Marco;
pag. 14, n. 504, Ferri Colucci Franca;
pag. 14, n. 515, Fizzotti Carlo;
pag. 15, n. 530, Franzoso Arturo;
pag. 15, n. 539, Gabaglio Mario;
pag. 15, n. 541, Gagliardi Sergio;
pag. 15, n. 561, Gasparini Giulio Maria;
pag. 16, n. 572, Gerardi Mario;
pag. 16, n. 583, Giacomelli Mario;
pag. 16, n. 609, Gonfiantini Roberto;
pag. 16, n. 611, Gorini Giovanni;
pag. 17, n. 623, Grossi Giuseppe;
pag. 17, n. 629, Guermani Pier Angelo;
pag. 17, n. 633, Guidotti Guido Romano;
pag. 18, n. 660, La Ginestra Aldo;
pag. 18, n. 673, Lenzi Mauro;
pag. 18, n. 676, Leonelli Vittorio;
pag. 18, n. 685, Liscia Aldo;
pag. 18, n. 699, Lorenzini Lorenzo;
pag. 19, n. 709, Lupparelli Vezio;
pag. 19, n. 716, Magini Mauro;
pag. 19, n. 721, Majani Corrado;
pag. 19, n. 725, Maltzeff Paolo;
pag. 19, n. 739, Marangio Giovanni;
pag. 20, n. 749, Margiotta Raffaele;
pag. 20, n. 762, Marucci Giuseppe;
pag. 20, n. 769, Masotti Ermanno;
pag. 20, n. 788, Mazzone Giorgio;
pag. 21, n. 801, Mezi Enzo;
pag. 21, n. 816, Moauro Antonio;
pag. 21, n. 818, Moccia Achille;
pag. 21, n. 821, Modugno Gino;
pag. 22, n. 851, Nasi Michele;
pag. 22, n. 855, Naticchioni Antonio;
pag. 23, n. 879, Olivieri Piera;
pag. 23, n. 883, Orlandini Franco;
pag. 23, n. 885, Orsenigo Giuseppe;
pag. 23, n. 920, Patimo Corrado;
pag. 24, n. 959, Piro Angelo;
pag. 25, n. 979, Pompa Francesco;
pag. 25, n. 980, Pompei Vitaliano;
pag. 25, n. 987, Pozzi Franco Giovanni;
pag. 25, n. 1002, Pugnetti Giuseppe;
pag. 26, n. 1021, Recrosio Agostino;
pag. 27, n. 1078, Sardo Ignazio;
pag. 27, n. 1079, Sartori Sergio;
pag. 27, n. 1095, Scibona Giancarlo;
pag. 27, n. 1102, Segre Giorgio;
pag. 28, n. 1115, Siciliano Francesco Vito;
pag. 28, n. 1147, Stampa Lanfranco;
pag. 29, n. 1150, Stizza Mario;
pag. 29, n. 1172, Testa Corrado;
pag. 29, n. 1173, Testa Gabriele;
pag. 29, n. 1191, Trezza Gaetano;
pag. 29, n. 1192, Triolo Lucio;
pag. 30, n. 1209, Vatteroni Renato;
pag. 31, n. 1251, Zifferero Maurizio;
pag. 31, n. 1253, Zocchi Fernando.

Alla pag. 31 di seguito al nominativo Zotteri Luciano devono intendersi aggiunti i nominativi sottoelencati:

1255 Fuochi Pier Giorgio, C.N.R. - Laboratorio fotochimica e radiazioni alta energia - Bologna;

1256 Giro Gabriele, C.N.R. - Laboratorio fotochimica e radiazioni alta energia - Bologna;

1257 Martelli Alessandro, C.N.R. - Laboratorio fotochimica e radiazioni alta energia - Bologna;

1258 Pescia Aldo, C.N.R. - Istituto chimica macromolecole - Pisa;

1259 Tricoli Mario, C.N.R. - Istituto chimica macromolecole - Pisa;

1260 Turchi Gino, C.N.R. - Istituto chimica macromolecole - Pisa;

1261 Carrara Diego, C.N.R. - Laboratorio chimica nucleare - Roma.

Rettifica:

alla pag. 16, n. 586, il nominativo Giannetti Elvio deve intendersi rettificato in Cianetti Elvio.

(514)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

PROVVEDITORATO REGIONALE ALLE OPERE PUBBLICHE PER L'EMILIA-ROMAGNA

Variante al piano regolatore generale del comune di Bologna

Con decreto del provveditore regionale alle Opere Pubbliche per l'Emilia-Romagna in data 22 dicembre 1971, n. 28008, è stata approvata, ai sensi dell'art. 5 della legge 22 dicembre 1969, n. 952, la variante al piano regolatore generale del comune di Bologna relativa ad insediamento dell'edificio destinato a istituto tecnico commerciale « G. Marconi » in ampliamento al già esistente istituto.

Copia di tale decreto, munita del visto di conformità all'originale, sarà depositata a libera visione del pubblico nella segreteria del comune di Bologna a termine dell'art. 10, secondo comma, della legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150, integrata e modificata con leggi 6 agosto 1967, n. 765 e 19 novembre 1968, n. 1187.

(173)

MINISTERO DELLA DIFESA

Determinazione delle zone soggette a limitazioni circostanti l'aeroporto di Padova

Giusto quanto previsto dall'art. 715-*ter* della legge 4 febbraio 1963, n. 58, che apporta modifiche ed aggiunte agli articoli dal 714 al 717, del codice della navigazione è stata disposta la pubblicazione mediante deposito per sessanta giorni consecutivi all'albo pretorio del comune di Padova della mappa relativa ad una prima parte delle limitazioni delle costruzioni ed impianti in alcune zone circostanti l'aeroporto di Padova con riserva di deposito delle mappe relative alle zone interessate dalle restanti limitazioni.

Nel termine prescritto di giorni centoventi (120) da quello del deposito della mappa anzidetta nell'ufficio comunale chiunque vi abbia interesse può con atto notificato ai Ministro per la difesa proporre opposizione alla determinazione della zona soggetta a limitazioni che lo riguarda e al decreto ministeriale n. 85 del 13 ottobre 1971, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 279 in data 5 novembre 1971.

(172)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra di botanica presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Perugia.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Perugia, è vacante la cattedra di botanica, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(507)

Vacanza della cattedra di chimica farmaceutica e tossicologica presso la facoltà di farmacia dell'Università di Bari

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di farmacia dell'Università di Bari, è vacante la cattedra di chimica farmaceutica e tossicologica, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(509)

Vacanza della cattedra di meccanica razionale presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali della Università di Parma.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Parma, è vacante la cattedra di meccanica razionale, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(508)

Vacanza della cattedra di endocrinologia presso la facoltà di farmacia dell'Università di Milano

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di farmacia dell'Università di Milano, è vacante la cattedra di endocrinologia, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(510)

Autorizzazione alla cassa scolastica della scuola media statale « A. Fontanesi » di Reggio Emilia ad accettare una donazione.

Con decreto n. 15961.1.14.13 Div. II del 7 settembre 1971, il prefetto della provincia di Reggio Emilia ha autorizzato la cassa scolastica della scuola media statale « A Fontanesi » di Reggio Emilia, ad accettare la donazione della somma di L. 500.000 in titoli per l'istituzione di un premio di studio da intitolarsi al « prof. Severo Piccinini ».

(91)

Esito di ricorsi

Con decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 1971, registrato alla Corte dei conti il 29 novembre 1971, registro n. 75, foglio n. 353, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario prodotto il 1° agosto 1968 dal prof. Alfeo Giorgio Valbonesi, avverso la mancata attribuzione del punteggio per il servizio prestato in qualità di insegnante elementare di ruolo nell'anno scolastico 1967-68, in sede di compilazione delle graduatorie provinciali per il conferimento di incarichi di materie letterarie nelle scuole medie della provincia di Forlì.

(81)

Con decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 1971, registrato alla Corte dei conti il 29 novembre 1971, registro n. 75, foglio n. 354, è stato dichiarato irricevibile il ricorso straordinario prodotto il 12 aprile 1968 dal prof. Franco Palombo, per l'annullamento della nota n. 20901 in data 1° febbraio 1968 con la quale il provveditore agli studi di Campobasso, a seguito dell'accoglimento del ricorso gerarchico del sig. Cistullo Michele ha disposto il licenziamento del prof. Palombo quale supplente temporaneo di materie letterarie presso la scuola media di Montecilfone Mafalda.

(82)

Con decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 1971, registrato alla Corte dei conti il 29 novembre 1971, registro n. 75, foglio n. 352, è stato dichiarato irricevibile il ricorso straordinario prodotto il 14 settembre 1968 dal prof. Arnaldo Ciavatta, avverso il provvedimento n. 2093 del 7 marzo 1968 con il quale il Ministero della pubblica istruzione ha respinto il gravame gerarchico prodotto dallo stesso contro il provvedimento di licenziamento disposto dal provveditore agli studi di Chieti in data 29 febbraio 1968.

(83)

Con decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 1971, registrato alla Corte dei conti il 29 novembre 1971, registro n. 75, foglio n. 356, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario prodotto il 31 luglio 1968 dalla prof.ssa Morelli Cecconi Gina Rosanna, per l'annullamento della decisione n. 14616 in data 5 luglio 1968, con la quale la commissione di cui all'art. 5 della legge 19 marzo 1955, n. 160, costituita presso il provveditorato gli studi di Livorno, ha respinto il ricorso gerarchico proposto dalla stessa contro il punteggio conferitole nelle graduatorie provinciali per l'anno scolastico 1968-69.

(84)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Trasferimento dal demanio pubblico al patrimonio dello Stato di una zona di terreno nel comune di Alfonsine

Con decreto in data 20 dicembre 1971, n. 2333, del Ministro per l'agricoltura e le foreste di concerto con il Ministro per le finanze, è stato trasferito dal demanio pubblico al patrimonio dello Stato una zona di terreno della superficie di mq. 192 riportata in catasto del comune di Alfonsine (Ravenna) al foglio n. 52, mappale 34.

(170)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione alla provincia di Messina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 4 gennaio 1972 la provincia di Messina viene autorizzata ad assumere un mutuo di lire 11.564.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(281)

Autorizzazione al comune di Ardore ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 3 gennaio 1972 il comune di Ardore (R. Calabria) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 103.352.135, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(284)

Autorizzazione al comune di Ciminà ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 3 gennaio 1972 il comune di Ciminà (R. Calabria), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 37.732.165, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(285)

Autorizzazione al comune di Castignano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 31 dicembre 1971 il comune di Castignano (Ascoli Piceno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 28.918.707, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(286)

Autorizzazione al comune di Corridonia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 31 dicembre 1971 il comune di Corridonia (Macerata) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 74.712.265, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(287)

Autorizzazione al comune di Cerzeto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 3 gennaio 1972 il comune di Cerzeto (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 77.210.690, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dello art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(288)

Autorizzazione al comune di Ferruzzano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 3 gennaio 1972 il comune di Ferruzzano (R. Calabria) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 37.124.110, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n 51.

(289)

Autorizzazione al comune di Gerace ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 3 gennaio 1972 il comune di Gerace (R. Calabria) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 94.484.865, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(290)

Autorizzazione al comune di Giffone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 3 gennaio 1972 il comune di Giffone (R. Calabria) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.539.345, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(291)

Autorizzazione al comune di Monghidoro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 31 dicembre 1971 il comune di Monghidoro (Bologna) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 34.764.610, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(292)

Autorizzazione al comune di Monte San Giusto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 31 dicembre 1971 il comune di Monte San Giusto (Macerata) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 9.458.823, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(293)

Autorizzazione al comune di Montignoso ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 31 dicembre 1971 il comune di Montignoso (Massa Carrara) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 182.937.350, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(294)

Autorizzazione al comune di Mormanno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 3 gennaio 1972 il comune di Mormanno (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 38.525.935, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(295)

Autorizzazione al comune di Montalto Uffugo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 3 gennaio 1972 il comune di Montalto Uffugo (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 95.911.130, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(296)

Autorizzazione al comune di Mongrassano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 3 gennaio 1972 il comune di Mongrassano (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.672.740, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(297)

Autorizzazione al comune di Marzi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 3 gennaio 1972 il comune di Marzi (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 33.423.550, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dello art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(298)

Autorizzazione al comune di Marano Principato ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 3 gennaio 1972 il comune di Marano Principato (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 16.976.960, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(299)

Autorizzazione al comune di Monfalcone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 4 gennaio 1972 il comune di Monfalcone (Gorizia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 86.200.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(300)

Autorizzazione al comune di Parenti ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 3 gennaio 1972 il comune di Parenti (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 16.965.820, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dello art 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(301)

Autorizzazione al comune di Papasidero ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 3 gennaio 1972 il comune di Papasidero (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.008.400, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(302)

Autorizzazione al comune di Pedace ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 3 gennaio 1972 il comune di Pedace (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 79.640.205, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dello art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(303)

Autorizzazione al comune di Roiate ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 3 gennaio 1972 il comune di Roiate (Roma) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 17.101.225, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(304)

Autorizzazione al comune di Ripatransone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 31 dicembre 1971 il comune di Ripatransone (Ascoli Piceno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 88.477.184, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(305)

Autorizzazione al comune di San Piero a Sieve ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 31 dicembre 1971 il comune di San Piero a Sieve (Firenze) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 28.762.730, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(306)

Autorizzazione al comune di Sefro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 31 dicembre 1971 il comune di Sefro (Macerata) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 15.834.213, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dello art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(307)

Autorizzazione al comune di S. Vincenzo La Costa ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 3 gennaio 1972 il comune di S. Vincenzo La Costa (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 33.134.625, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(308)

Autorizzazione al comune di S. Stefano di Rogliano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 3 gennaio 1972 il comune di S. Stefano di Rogliano (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 14.132.625, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(309)

Autorizzazione al comune di S. Sofia d'Epiro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 3 gennaio 1972 il comune di S. Sofia d'Epiro (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 16.163.685, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(310)

Autorizzazione al comune di S. Maria del Cedro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 3 gennaio 1972 il comune di S. Maria del Cedro (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 35.406.095, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(311)

Autorizzazione al comune di San Sosti ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 3 gennaio 1972 il comune di San Sosti (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.156.020, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dello art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(312)

Autorizzazione al comune di S. Domenica Talao ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 3 gennaio 1972 il comune di S. Domenica Talao (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 24.664.565, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(313)

Autorizzazione al comune di Saracena ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 3 gennaio 1972 il comune di Saracena (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 55.908.770, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dello art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(314)

Autorizzazione al comune di Vinci ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 31 dicembre 1971 il comune di Vinci (Firenze) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 68.306.465, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dello art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(315)

Autorizzazione al comune di Varsi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 31 dicembre 1971 il comune di Varsi (Parma) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 46.015.648, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(316)

Autorizzazione al comune di Ascrea ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 7 gennaio 1972 il comune di Ascrea (Rieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.290.434, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(317)

Autorizzazione al comune di Aieta ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 4 gennaio 1972 il comune di Aieta (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 14.446.935, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(318)

Autorizzazione al comune di Belmonte in Sabina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 7 gennaio 1972 il comune di Belmonte in Sabina (Rieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.388.569, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(319)

Autorizzazione al comune di Borbona ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 7 gennaio 1972 il comune di Borbona (Rieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 15.848.001, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(320)

Autorizzazione al comune di Borgorose ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 7 gennaio 1972 il comune di Borgorose (Rieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.177.360, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(321)

Autorizzazione al comune di Borgovelino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 7 gennaio 1972 il comune di Borgovelino (Rieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 14.902.710, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(322)

Autorizzazione al comune di Casaprota ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 7 gennaio 1972 il comune di Casaprota (Rieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.166.385, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(323)

Autorizzazione al comune di Cittareale ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 7 gennaio 1972 il comune di Cittareale (Rieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 11.652.525, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dello art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(324)

Autorizzazione al comune di Castelnuovo di Farfa ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 7 gennaio 1972 il comune di Castelnuovo di Farfa (Rieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 12.182.230, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(325)

Autorizzazione al comune di Colle di Tora ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 7 gennaio 1972 il comune di Colle di Tora (Rieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.838.336, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(326)

Autorizzazione al comune di Collegiove ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 7 gennaio 1972 il comune di Collegiove (Rieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.098.707, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(327)

Autorizzazione al comune di Colli sul Velino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 7 gennaio 1972 il comune di Colli sul Velino (Rieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.334.910, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(328)

Autorizzazione al comune di Concerviano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 7 gennaio 1972 il comune di Concerviano (Rieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.841.645, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(329)

Autorizzazione al comune di Contigliano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 7 gennaio 1972 il comune di Contigliano (Rieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.268.530, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(330)

Autorizzazione al comune di Cantalice ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 7 gennaio 1972 il comune di Cantalice (Rieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 12.386.513, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(331)

Autorizzazione al comune di Cerchiara di Calabria ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 4 gennaio 1972 il comune di Cerchiara di Calabria (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 44.578.485, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(332)

Autorizzazione al comune di Diamante ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 4 gennaio 1972 il comune di Diamante (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 43.298.830, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(333)

Autorizzazione al comune di Fiamignano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 7 gennaio 1972 il comune di Fiamignano (Rieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 16.234.894, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(334)

Autorizzazione al comune di Figline Vegliaturo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 4 gennaio 1972 il comune di Figline Vegliaturo (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 19.471.765, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(335)

Autorizzazione al comune di Forlì ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 4 gennaio 1972 il comune di Forlì viene autorizzato ad assumere un mutuo di lire 2.891.800.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dello art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(336)

Autorizzazione al comune di Fiumefreddo Bruzio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 4 gennaio 1972 il comune di Fiumefreddo Bruzio (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 40.162.320, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(337)

Autorizzazione al comune di Francavilla Marittima ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 4 gennaio 1972 il comune di Francavilla Marittima (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 22.301.635, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(338)

Autorizzazione al comune di Grimaldi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 4 gennaio 1972 il comune di Grimaldi (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 46.738.205, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(339)

Autorizzazione al comune di Grisolia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 4 gennaio 1972 il comune di Grisolia (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 28.743.990, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(340)

Autorizzazione al comune di Guardia Piemontese ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 4 gennaio 1972 il comune di Guardia Piemontese (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 21.562.950, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(341)

Autorizzazione al comune di Lago ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 4 gennaio 1972 il comune di Lago (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.583.350, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(342)

Autorizzazione al comune di Laino Castello ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 4 gennaio 1972 il comune di Laino Castello (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 13.051.380, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(343)

Autorizzazione al comune di Lattarico ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 4 gennaio 1972 il comune di Lattarico (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 43.678.675, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(344)

Autorizzazione al comune di Longobardi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 4 gennaio 1972 il comune di Longobardi (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 25.067.135, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(345)

Autorizzazione al comune di Lungro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 4 gennaio 1972 il comune di Lungro (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 24.690.300, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(346)

Autorizzazione al comune di Mandatoriccio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 4 gennaio 1972 il comune di Mandatoriccio (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 14.199.710, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(347)

Autorizzazione al comune di Mangone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 4 gennaio 1972 il comune di Mangone (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 14.986.735, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(348)

Autorizzazione al comune di Morano Calabro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 4 gennaio 1972 il comune di Morano Calabro (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.507.335, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(349)

Autorizzazione al comune di Marano Marchesato ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 4 gennaio 1972 il comune di Marano Marchesato (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 34.768.470, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(350)

Autorizzazione al comune di Maierà ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 4 gennaio 1972 il comune di Maierà (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.828.960, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(351)

Autorizzazione al comune di Pomarico ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 4 gennaio 1972 il comune di Pomarico (Matera) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 98.292.105, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(352)

Autorizzazione al comune di Paterno Calabro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 4 gennaio 1972 il comune di Paterno Calabro (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 51.685.665, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(353)

Autorizzazione al comune di Pedivigliano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 4 gennaio 1972 il comune di Pedivigliano (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.855.440, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(354)

Autorizzazione al comune di Pietrafitta ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 4 gennaio 1972 il comune di Pietrafitta (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 20.567.285, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(355)

Autorizzazione al comune di Plataci ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 4 gennaio 1972 il comune di Plataci (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 26.492.560, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(356)

Autorizzazione al comune di Rota Greca ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 4 gennaio 1972 il comune di Rota Greca (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 22.842.050, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(357)

Autorizzazione al comune di Rocca Imperiale ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 4 gennaio 1972 il comune di Rocca Imperiale (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 18.880.510, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(358)

Autorizzazione al comune di Rogliano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 4 gennaio 1972 il comune di Rogliano (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 30.658.365, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(359)

Autorizzazione al comune di Roseto Capo Spulico ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 4 gennaio 1972 il comune di Roseto Capo Spulico (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.400.610, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(360)

Autorizzazione al comune di Frosinone ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 4 gennaio 1972 il comune di Frosinone viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 193.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(361)

Avvisi di rettifica

Con decreto ministeriale in data 5 gennaio 1972 il comune di Contessa Entellina (Palermo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 959.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

Il presente comunicato sostituisce quello pubblicato a pagina 1655 della *Gazzetta Ufficiale* n. 69 del 18 marzo 1971.

(282)

Con decreto ministeriale in data 5 gennaio 1972 il comune di Contessa Entellina (Palermo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 23.645.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

Il presente comunicato sostituisce quello pubblicato a pagina 2295 della *Gazzetta Ufficiale* n. 98 del 21 aprile 1971.

(283)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 9

Corso dei cambi del 14 gennaio 1972 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA .	583,20	583,20	592,85	583,20	593 —	594,01	584 —	583,20	583 —	583,20
Dollaro canadese	579,50	579,50	589,50	579,50	589 —	589.66	580 —	579,50	597,50	579,50
Franco svizzero	150,55	150,55	152,70	150,55	152,60	152,05	150,50	150,55	150,55	150,50
Corona danese .	83,10	83,10	84,30	83,10	84 —	84,20	83,75	83,10	83,10	83,10
Corona norvegese .	87 —	87 —	88,315	87 —	88,40	88,35	87,20	87 —	87 —	87 —
Corona svedese .	121 —	121 —	123,04	121 —	122,90	123,05	122,25	121 —	121 —	121 —
Fiorino olandese	182,43	182,43	185,30	182,43	185,10	184,48	182,20	182,43	182,43	182,40
Franco belga	13,265	13,265	13,41	13,265	13,33	13,35	13,175	13,265	13,26	13,26
Franco francese	113,40	113,40	115 —	113,40	114,40	114,46	113,42	113,40	113,40	113,40
Lira sterlina	1493 —	1493 —	1517,50	1493 —	1517 —	1516,13	1495 —	1493 —	1493 —	1493 —
Marco germanico	182 —	182 —	184,80	182 —	184,20	184,27	181,57	182 —	182 —	182 —
Scellino austriaco	25,05	25,05	25,40	25,05	25,20	25,33	24,995	25,05	25,05	25,05
Escudo portoghese	21,50	21,50	21,75	21,50	21,70	21,73	21,30	21,50	21,50	21,50
Peseta spagnola	8,99	8,99	9 —	8,99	9 —	9,01	8,89	8,99	8,99	8,95

Media dei titoli del 14 gennaio 1972

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	96,925
Redimibile 3,50 % 1934 .	99,05
» 3,50 % (Ricostruzione)	87,025
» 5 % (Ricostruzione)	92,65
» 5 % (Riforma fondiaria)	95,15
» 5 % (Città di Trieste)	93,25
» 5 % (Beni esteri)	93,10
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	91,75
» 5,50 % » » 1968-83	90,275
» 5,50 % » » 1969-84	92,375
» 6 % » » 1970-85	96,70
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	100,025
» » » 5,50 % 1976	99,25
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1977	99,725
» » » 5,50 % 1977 .	100,375
» » » 5,50 % 1978 .	99,80
» » » 5,50 % 1979 .	99,85
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1973)	99,325
» 5 % (» 1° aprile 1974)	98,175
» 5 % (» 1° aprile 1975)	95,725
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	95,60
» 5 % (» 1° gennaio 1977)	95,425
» 5 % (» 1° aprile 1978) .	95,45
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979) .	99,325
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980) .	99,50

Il contabile del portafoglio dello Stato: NAPOLITANO

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 14 gennaio 1972

Valuta	Cambio
Dollaro USA	583,60
Dollaro canadese	579,75
Franco svizzero .	150,525
Corona danese	83,425
Corona norvegese	87,10
Corona svedese .	121,625
Fiorino olandese	182,315
Franco belga .	13,22
Franco francese	113,41
Lira sterlina .	1494 —
Marco germanico .	181,785
Scellino austriaco .	25,022
Escudo portoghese	21,40
Peseta spagnola .	8,94

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Nomina del commissario liquidatore e dei membri del comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di S. Vito al Torre, società cooperativa a responsabilità illimitata, con sede in S. Vito al Torre, in liquidazione coatta.

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con regio decreto 26 agosto 1937, n. 1706, modificato con la legge 4 agosto 1955, n. 707;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto il decreto del Ministro per il tesoro del 30 dicembre 1971 che revoca l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cassa rurale ed artigiana di San Vito al Torre, società cooperativa a responsabilità illimitata, con sede in San Vito al Torre (Udine), e pone la stessa in liquidazione secondo le norme di cui al titolo VII, capo III, del citato regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375;

Dispone:

Il dott. rag. Luigi Celetto è nominato commissario liquidatore ed i signori geom. Igino Lanza, rag. Paolo Baldass, avv. Claudio Larice sono nominati membri del comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di San Vito al Torre, società cooperativa a responsabilità illimitata, con sede in San Vito al Torre (Udine), in liquidazione coatta, con i poteri e le attribuzioni contemplati dalle norme sulla liquidazione coatta indicate nelle premesse.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 dicembre 1971

Il Governatore: CARLI

(784)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA SANITA

Graduatoria degli idonei all'esame regionale di idoneità ad aiuto di chirurgia generale per la Calabria e Sicilia, sessione anno 1970.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, concernente lo stato giuridico del personale degli enti ospedalieri;

Visto il proprio decreto in data 9 ottobre 1969, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 276 del 30 ottobre 1969, con cui sono stati banditi gli esami nazionali e regionali di idoneità del personale sanitario ospedaliero per l'anno 1970;

Visti i verbali della commissione esaminatrice dell'esame regionale di idoneità ad aiuto di chirurgia generale per la Calabria e Sicilia, sessione anno 1970, nominata con decreto ministeriale 4 gennaio 1971 e modificata con decreti ministeriali 4 febbraio 1971; 6 febbraio 1971 e 10 febbraio 1971;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei all'esame regionale di idoneità ad aiuto di chirurgia generale per la Calabria e Sicilia, sessione anno 1970, con il punteggio a fianco di ciascuno indicato:

1. Benigno Antonino, nato a Catania il 18 giugno 1935 . . . punti 98 su 100
2. Longo Enrico, nato ad Enna il 30 novembre 1933 . . . » 98 »
3. Petrassi Antonio, nato a Gissi il 30 luglio 1936 . . . » 98 »
4. Brancati Giuseppe, nato a Parma il 24 settembre 1939 . . . » 95 »
5. Garofalo Giuseppe, nato a Caltanissetta il 7 gennaio 1925 . . . » 95 »
6. Gruttadauria Giuseppe, nato a Pachino il 12 luglio 1940 . . . » 95 »
7. Lanteri Sebastiano, nato a Noto l'11 giugno 1925 . . . » 95 »
8. Marino Filippo, nato a Piazza Armerina il 24 ottobre 1926 . . . » 95 »
9. Polto Francesco, nato a Noto il 24 novembre 1938 . . . » 95 »
10. Romagnino Antonietta, nata a Catanzaro il 20 novembre 1937 . . . » 95 »
11. Vaccari Salvatore, nato a Palermo il 15 maggio 1937 . . . » 95 »
12. Vinci Giuseppe, nato a Messina il 4 dicembre 1929 . . . » 91 »
13. Alberti Nicola, nato a Reggio Calabria il 12 giugno 1939 . . . » 90 »
14. Alberti Salvatore, nato a Castel di Lucio il 16 gennaio 1938 . . . » 90 »
15. Azzolina Paolino, nato a Catania il 22 giugno 1938 . . . » 90 »
16. Spinelli Pasquale, nato a Catona il 1° ottobre 1938 . . . » 90 »
17. Verace Vincenzo, nato a Palermo il 13 febbraio 1925 . . . » 90 »
18. Cappello Rocco, nato a Taormina il 17 novembre 1938 . . . » 85 »
19. Costantino Luigi, nato ad Acireale il 13 settembre 1939 . . . » 85 »
20. Damiani Salvatore, nato a Palermo il 25 dicembre 1937 . . . » 85 »
21. Dell'Aira Ferdinando, nato a Siena il 12 maggio 1921 . . . » 85 »
22. Di Mauro Sebastiano, nato a Lentini il 10 gennaio 1936 . . . » 85 »
23. Failla Giuseppe, nato a Catania il 27 luglio 1939 . . . » 85 »
24. Iacono Luigi, nato a Ragusa il 12 settembre 1926 . . . » 85 »
25. Longhitano Salvatore, nato a Bronte il 6 febbraio 1925 . . . punti 85 su 100
26. Macaluso Antonino, nato a Giardinello il 1° luglio 1931 . . . » 85 »
27. Morrone Carlo, nato a Pedace il 21 luglio 1936 . . . » 85 »
28. Rocca Emilio, nato a Catanzaro il 3 gennaio 1935 . . . » 85 »
29. Romano Maurizio, nato a Palermo l'11 aprile 1938 . . . » 85 »
30. Montalbano Francesco, nato a Sciacca il 21 gennaio 1932 . . . » 84 »
31. Serranò Mariano, nato a Tripoli il 22 settembre 1936 . . . » 83 »
32. Marchese Vito, nato a Regalbuto il 6 dicembre 1934 . . . » 82 »
33. Scalfari Antonio, nato a Vibo Valentia il 9 dicembre 1940 . . . » 82 »
34. Di Lorenzo Giuseppe, nato a Venezia il 16 luglio 1931 . . . » 80 »
35. Ragonesi Vincenzo, nato a Catania il 1° settembre 1933 . . . » 80 »
36. Lanciano Francesco, nato a Locri il 4 ottobre 1928 . . . » 79 »
37. Rizzo Giuseppe, nato a Palermo il 28 gennaio 1940 . . . » 79 »
38. Miraglia Rosario, nato ad Adrano il 21 agosto 1936 . . . » 78 »
39. Randazzo Ernesto, nato ad Adrano il 2 agosto 1935 . . . » 77 »
40. Fodale Giovanni, nato a Trapani il 21 novembre 1931 . . . » 75 »
41. La Greca Salvatore, nato a Leonforte il 6 luglio 1934 . . . » 75 »
42. Morsicato Nicolò, nato a Ficarazzi il 19 marzo 1924 . . . » 75 »
43. Bellafiore Salvatore, nato a Marsala l'8 settembre 1923 . . . » 70 »
44. La Carrubba Carmelo, nato a Comiso l'8 febbraio 1931 . . . » 70 »
45. Lenzo Basilio, nato a Barcellona il 20 gennaio 1927 . . . » 70 »
46. Raniolo Giovanni, nato a Ragusa il 1° maggio 1933 . . . » 70 »
47. Triolo Rosario, nato a Novara di Sicilia il 26 marzo 1927 . . . » 70 »
48. Vigna Domenico, nato a Cosenza il 15 agosto 1924 . . . » 70 »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 novembre 1971

Il Ministro: MARIOTTI

(18)

Graduatoria degli idonei all'esame regionale di idoneità ad aiuto di chirurgia generale per l'Emilia, Toscana, Marche e Umbria, sessione anno 1970.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, concernente lo stato giuridico del personale degli enti ospedalieri;

Visto il proprio decreto in data 9 ottobre 1969, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 276 del 30 ottobre 1969, con cui sono stati banditi gli esami nazionali e regionali di idoneità del personale sanitario ospedaliero per l'anno 1970;

Visti i verbali della commissione esaminatrice dell'esame regionale di idoneità ad aiuto di chirurgia generale per l'Emilia, Toscana, Marche e Umbria, sessione anno 1970, nominata con decreto ministeriale 4 gennaio 1971 e modificata con decreto ministeriale 15 febbraio 1971;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei all'esame regionale di idoneità ad aiuto di chirurgia generale per l'Emilia, Toscana, Marche e Umbria, sessione anno 1970, con il punteggio a fianco di ciascuno indicato:

N.	Nominativo		Punti	
1.	Murgia Augusto, nato a Bologna il 31 luglio 1937 .	punti	92 —	su 100
2.	Doddoli Giulio, nato a Livorno il 17 dicembre 1929	»	89 —	»
3.	Leo Cosimo, nato a Firenze il 6 febbraio 1939	»	88 —	»
4.	Ciani Pierangelo, nato a Firenze il 15 gennaio 1933 .	»	87,50	»
5.	Dari Piero, nato a Livorno l'11 giugno 1929	»	86 —	»
6.	Dradi Mariano, nato a Bologna il 17 novembre 1931	»	83 —	»
7.	Bondioli Antonio, nato a S. Anna Pelago di Pievepelago il 15 ottobre 1933	»	82 —	»
8.	Giorgi Giorgio, nato a Novafeltria il 28 giugno 1935 .	»	81,50	»
9.	Pancotti Giancarlo, nato ad Ascoli Piceno il 3 giugno 1936 .	»	81,50	»
10.	Cortesini Camillo, nato a Bagnone il 28 febbraio 1926	»	81 —	»
11.	Ducci Giancarlo, nato a Genzano il 27 luglio 1932 .	»	80,50	»
12.	Chechi Aldo, nato a S. Quirico d'Orcia il 3 agosto 1934	»	79 —	»
13.	Lobello Roberto, nato a Napoli il 12 giugno 1937	»	79 —	»
14.	Faenza Alessandro, nato a Bologna il 30 dicembre 1940	»	78 —	»
15.	Mori Vincenzo, nato ad Empoli il 29 giugno 1934 .	»	78 —	»
16.	Romani Mario, nato a Legnago il 28 aprile 1935	»	78 —	»
17.	Crescioli Roberto, nato a Fiesole il 6 agosto 1938	»	77 —	»
18.	Esposito Renato, nato a Tiggiano l'11 dicembre 1939 .	»	77 —	»
19.	Furiosi Pietro Dante Riccardo, nato a Scheggia il 24 agosto 1935	»	76,50	»
20.	Quiroli Antonio, nato a Soresina il 12 giugno 1937 .	»	76 —	»
21.	Martino Giovanni, nato a Salerno il 2 aprile 1936	»	75 —	»
22.	Bergamaschi Renato, nato a Concordia sulla Secchia il 27 giugno 1933	»	74,50	»
23.	Masi Carlo, nato a Firenze il 18 aprile 1938 .	»	74 —	»
24.	Martinelli Sebastiano, nato a Brindisi il 31 dicembre 1935	»	73,50	»
25.	Penco Tito, nato a Livorno il 29 maggio 1924	»	73,50	»
26.	Petrin Carlo, nato a Teramo il 16 marzo 1937 .	»	73,50	»
27.	Brighi Giancarlo, nato a Meldola il 10 gennaio 1931	»	73 —	»
28.	Cacciaguerra Giovanni Maria, nato a Longiano il 18 settembre 1937 .	»	73 —	»
29.	Necchi Giovanni, nato a Borgo Val di Taro il 28 febbraio 1934 .	»	73 —	»
30.	Boccaletti Ugo, nato a Roma l'8 maggio 1937	»	72 —	»
31.	Bonifaci Sauro, nato a Grizzana il 6 settembre 1930	»	72 —	»
32.	Cunsolo Gennaro Antonino, nato a Chieti il 26 agosto 1940 .	»	72 —	»
33.	De Benedictis Bonaventura, nato a Taranto il 1° ottobre 1928 .	»	72 —	»
34.	Gonfiotti Oreste, nato a Borgo a Buggiano il 26 dicembre 1934 .	»	72 —	»
35.	Merlini Carlo, nato a Barga il 17 febbraio 1935	»	72 —	»
36.	Missiroli Gian Franco, nato a Faenza il 23 febbraio 1933 .	»	72 —	»
37.	Spangaro Maurizio, nato a Bologna il 29 novembre 1935	»	72 —	»
38.	Delli Fiori Feliciano Stelio, nato a Brindisi il 10 agosto 1938 .	»	71,50	»
39.	Pardini Benedetto, nato a Lucca il 10 settembre 1934	»	71 —	»
40.	Benedetti Enrico, nato a Pavullo nel Frignano il 22 febbraio 1934	»	70,50	»
41.	Bonacchi Carlo Alberto, nato a Pistoia il 1° giugno 1930 .	»	70,50	»
42.	Campagnoli Gastone, nato a Bologna il 19 agosto 1929 .	punti	70,50	su 100
43.	Franchi Luciano, nato a Volterra il 9 gennaio 1938 .	»	70,50	»
44.	Bartolucci Enzo, nato a Sestino il 23 ottobre 1936	»	70 —	»
45.	Bellentani Emilio, nato a Modena il 30 settembre 1929 .	»	70 —	»
46.	Esposito Andrea, nato a Port Said (Egitto) il 23 gennaio 1931 .	»	70 —	»
47.	Marchesi Luigi, nato a Piacenza il 2 dicembre 1939	»	70 —	»
48.	Pagliai Pietro, nato a Firenze il 28 dicembre 1940 .	»	70 —	»
49.	Pampaloni Maurizio, nato a S. Giovanni Val d'Arno il 18 settembre 1930	»	70 —	»
50.	Paoli Paolo, nato a Vaiano il 17 gennaio 1933 .	»	70 —	»
51.	Turinetto Bruno, nato a Gimma (Etiopia) il 20 ottobre 1940	»	70 —	»
52.	Tuscano Giuseppe, nato a Bova Marina il 14 ottobre 1938 .	»	70 —	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 novembre 1971

Il Ministro: MARIOTTI

(21)

Graduatoria degli idonei all'esame regionale di idoneità ad aiuto di chirurgia generale per la Campania, Puglie e Basilicata, sessione anno 1970.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, concernente lo stato giuridico del personale degli enti ospedalieri;

Visto il proprio decreto in data 9 ottobre 1969, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 276 del 30 ottobre 1969, con cui sono stati banditi gli esami nazionali e regionali di idoneità del personale sanitario ospedaliero per l'anno 1970;

Visti i verbali della commissione esaminatrice dell'esame regionale di idoneità ad aiuto di chirurgia generale per la Campania, Puglie e Basilicata, sessione anno 1970, nominato con decreto ministeriale 10 febbraio 1971;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei all'esame regionale di idoneità ad aiuto di chirurgia generale per la Campania, Puglie e Basilicata, sessione anno 1970, con il punteggio a fianco di ciascuno indicato:

N.	Nominativo		Punti	
1.	Accardo Michele, nato a Noto il 25 settembre 1936 .	punti	100 —	su 100
2.	Brunetti Ercole, nato a Rocca di Papa il 30 gennaio 1937	»	100 —	»
3.	Monaco Giorgio, nato a Roma il 15 settembre 1938	»	100 —	»
4.	Nigro Ruggiero, nato a Napoli il 21 gennaio 1934	»	100 —	»
5.	Calvi Giuseppe, nato a Caivano il 26 maggio 1927	»	90 —	»
6.	Consiglio Lucio, nato a Messina il 12 ottobre 1939	»	90 —	»
7.	Correale Vincenzo, nato a Casalvelino il 10 dicembre 1926	»	90 —	»
8.	Forlivesi Luigi, nato a Bagnacavallo il 12 aprile 1937 .	»	90 —	»
9.	Rinaldi Michele, nato a Sora il 28 novembre 1925 .	»	90 —	»
10.	Triggiani Edoardo, nato a Rodi Garganico l'11 marzo 1940 .	»	90 —	»
11.	Cirigliano Giuseppe, nato a Terranova Pollino il 12 maggio 1926	»	88 —	»
12.	Amoroso Luciano, nato a Bella il 6 settembre 1924	»	85 —	»
13.	Angelini Antonio, nato a Napoli l'8 giugno 1931	»	85 —	»

14. Coppola Michele, nato a Napoli il 5 dicembre 1935 . punti 85 — su 100
15. Maggiulli Bruno, nato a Napoli il 1° aprile 1935 . » 85 — »
16. Motolese Nicola, nato a Squinzano il 13 maggio 1929 . » 85 — »
17. Nicoletta Giuseppe, nato a Potenza il 28 settembre 1930 . . » 85 — »
18. Tritto Vito Antonio, nato a Napoli il 31 agosto 1921 . » 85 — »
19. Brigante Vinicio, nato a Padula il 6 ottobre 1925 . » 83 — »
20. Corsale Carlo, nato a Napoli il 2 gennaio 1935 . » 80 — »
21. De Palma Vito Grazio, nato a Rutigliano il 10 agosto 1931 » 80 — »
22. Fanelli Giuseppe, nato a Bari il 16 dicembre 1935 . » 80 — »
23. Pennino Pasquale, nato a Napoli il 10 febbraio 1928 » 80 — »
24. Reina Alfio, nato a Misterbianco il 20 agosto 1933 . » 80 — »
25. Borrelli Francesco, nato a Napoli il 28 aprile 1928 . » 78 — »
26. Falconetti Giuseppe, nato a Barletta l'11 novembre 1934 . » 78 — »
27. Manfredi Carmine Enrico, nato a Milano il 6 novembre 1937 » 78 — »
28. Rago Giuseppe, nato a Palazzo San Gervasio l'8 febbraio 1939 . » 78 — »
29. Angelini Giovanni, nato a Napoli il 10 gennaio 1924 » 76 — »
30. Magnetta Lucio, nato a Napoli il 21 marzo 1932 » 75 — »
31. Mastrangelo Giuseppe, nato a Moliterno il 1° marzo 1936 . » 75 — »
32. Mastrangelo Ugo, nato a Vietri sul Mare il 3 ottobre 1934 . » 75 — »
33. Menduni De Rossi Giuseppe, nato a Napoli il 6 febbraio 1938 . » 75 — »
34. Papa Bruno, nato a Napoli il 30 settembre 1937 » 75 — »
35. Pedaci Oronzo, nato a Sanarica il 15 febbraio 1936 » 75 — »
36. Siciliani Marcello, nato a Napoli il 25 settembre 1939 . » 75 — »
37. Vallefuoco Vincenzo, nato a Mugnano di Napoli il 1° novembre 1938 . » 75 — »
38. Fasone Giuseppe, nato a Napoli il 29 gennaio 1933 » 73 — »
39. Aliperta Giuseppe, nato a Somma Vesuviana il 16 ottobre 1922 » 70 — »
40. Angelini Licinio, nato a Torino il 31 luglio 1939 » 70 — »
41. Calò Beniamino, nato a S. Maria C. Vetere il 5 luglio 1929 . . » 70 — »
42. Campanelli Andrea, nato a Napoli il 4 aprile 1930 » 70 — »
43. Cretella Alfonso, nato a Portici l'8 novembre 1921 . » 70 — »
44. D'Amuri Mario, nato a Lecce il 5 febbraio 1935 . . » 70 — »
45. D'Angelo Francesco, nato ad Aversa il 15 luglio 1930 » 70 — »
46. Dell'Acqua Alberto, nato a Baronissi il 29 giugno 1924 » 70 — »
47. Di Naro Calogero, nato a Napoli il 21 novembre 1927 » 70 — »
48. Disanto Vincenzo, nato a Mola di Bari il 22 dicembre 1938 . » 70 — »
49. Grandolfo Michele, nato a Triggiano il 3 gennaio 1930 . » 70 — »
50. Maraglino Vincenzo, nato a Taranto l'8 dicembre 1937 » 70 — »
51. Masturzo Giovanni, nato a Napoli l'11 giugno 1936 . » 70 — »
52. Perrotti Ermanno Aldo, nato a San Severo il 21 febbraio 1936 . » 70 — »
53. Ronzini Vincenzo, nato a Lecce il 13 novembre 1938 . » 70 — »
54. Ruggiero Andrea, nato a Napoli il 9 aprile 1924 . . . » 70 — »
55. Scagliarini Mauro, nato a Trani il 13 ottobre 1935 . . . . . . punti 70 — su 100
56. Scioli Albino, nato a Filignano il 10 marzo 1923 . . . . . . » 70 — »
57. Scotto Di Santolo Loreto, nato a Porto Tewfick Suez (Egitto) il 16 marzo 1922 . . . . . . » 70 — »
58. Sessa Renato, nato a Bracigliano il 19 luglio 1931 . . . . . . » 70 — »
59. Sorrentino Rosario, nato a Boscotrecase il 17 febbraio 1938 . . . . » 70 — »
60. Stinelli Stanislao, nato a Napoli il 26 luglio 1926 . . . . . » 70 — »
61. Tardio Berardino, nato a S. Marco in Lamis il 22 maggio 1934 . . . » 70 — »
62. Uzzi Gennaro, nato a Taranto il 27 febbraio 1937 . . . . . . » 70 — »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° dicembre 1971

Il Ministro: MARIOTTI

(22)

Graduatoria degli idonei all'esame regionale di idoneità ad aiuto di chirurgia generale per il Friuli-Venezia Giulia, Veneto, Trentino-Alto Adige, sessione anno 1970.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, concernente lo stato giuridico del personale degli enti ospedalieri;

Visto il proprio decreto in data 9 ottobre 1969, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 276 del 30 ottobre 1969, con cui sono stati banditi gli esami nazionali e regionali di idoneità del personale sanitario ospedaliero per l'anno 1970;

Visti i verbali della commissione esaminatrice dell'esame regionale di idoneità ad aiuto di chirurgia generale per il Friuli-Venezia Giulia, Veneto, Trentino-Alto Adige, sessione anno 1970, nominata con decreto ministeriale 4 gennaio 1971;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei all'esame regionale di idoneità ad aiuto di chirurgia generale per il Friuli-Venezia Giulia, Veneto, Trentino-Alto Adige, sessione anno 1970 con il punteggio a fianco di ciascuno indicato:

1. De Francesco Guido, nato a Foggia il 21 ottobre 1935 . . . . punti 100 su 100
2. Mariot Angelo, nato a Brugnera il 14 novembre 1927 . . . . » 100 »
3. Pisa Giuseppe, nato a Caltanissetta il 18 novembre 1934 . . . . » 100 »
4. Romanelli Bruno, nato ad Asti il 25 novembre 1939 . . . . » 100 »
5. Scanavacca Enzo, nato a Fiesso Umbertiano il 9 aprile 1935 . . . . . » 100 »
6. Lizio Aurelio, nato a Messina il 10 novembre 1937 . . . . » 98 »
7. Sartori Francesco, nato a Teramo il 7 marzo 1939 . . . . » 98 »
8. Delbue Vittorio, nato a Campagnola Emilia il 4 novembre 1937 . . . » 97 »
9. Albiero Gianni, nato a Cologna Veneta il 3 settembre 1934 . . . . . » 95 »
10. Mancinelli Giuseppe, nato a S. Benedetto del Tronto il 1° luglio 1935 . . » 95 »
11. Simion Vittorio, nato a Marghera il 30 dicembre 1928 . . . . . . » 95 »
12. Cecutta Giuseppe, nato a Udine il 23 aprile 1937 . . . . . . » 90 »
13. Driussi Adriano, nato a Moruzzo il 20 ottobre 1934 . . . . » 90 »
14. Favotti Luigi, nato a Trieste il 24 marzo 1933 . . . . » 90 »
15. Grillo Nicolò, nato a Marsala il 12 dicembre 1938 . . . . » 90 »
16. Profili Paolo, nato a Sassari il 29 giugno 1927 . . . . » 90 »

17. Protti Claudio, nato a Trieste il 22 novembre 1927	punti 90	su 100
18. Sala Adriano, nato a S. Nicolò Comelico il 3 aprile 1936	» 90	»
19. Bruschi Enzo, nato a Firenze il 19 ottobre 1937	» 88	»
20. Corsini Augusto, nato a Bolzano il 20 febbraio 1937	» 85	»
21. Pletti Orazio, nato a Cordenons il 13 agosto 1931	» 85	»
22. Benati Lorenzo, nato a Nogarole Rocca il 22 luglio 1938	» 80	»
23. Patergnani Mario, nato a Crespino il 1° dicembre 1933	» 80	»
24. Crescimanno Ugo, nato a Palermo il 6 marzo 1937	» 78	»
25. Fattovich Giovanni, nato a Venezia il 24 luglio 1938	» 78	»
26. Sandrini Amleto, nato a Cividale del Friuli il 6 gennaio 1936	» 78	»
27 Sarra Alberto, nato a Roma il 2 settembre 1927	» 78	»
28. Semerjian Abraham, nato a Der-El-Zor (Siria) il 25 dicembre 1928	» 78	»
29. Spina Giampaolo, nato a Pieve di Soligo il 15 dicembre 1940	» 78	»
30. Infante Gaetano, nato a Licata l'11 aprile 1937	» 77	»
31. Archesso Domenico, nato a Piove di Sacco il 15 marzo 1935	» 75	»
32. Pinter Lajos, nato a Sajoivanka il 10 febbraio 1935	» 75	»
33. Buffatti Pietro, nato a S. Pietro Incariano il 6 marzo 1939	» 72	»
34. Nascimben Federico, nato a Treviso l'11 novembre 1923	» 72	»
35. Agnello Vincenzo, nato a Canicattini Bagni il 15 giugno 1935	» 70	»
36. Merlo Maurizio, nato a Garda il 19 novembre 1926	» 70	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma addì 29 novembre 1971

Il Ministro: MARIOTTI

(19)

Variazione all'elenco dei direttori di farmacia, idonei ex art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 30 ottobre 1971 che predispone gli appositi elenchi dei direttori di farmacia previsti ex art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 23 novembre 1971, n. 295;

Considerato che occorre procedere alla rettifica di errori materiali di trascrizione;

Visto l'art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132;

Decreta:

Gli elenchi dei direttori di farmacia idonei a termini dell'art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, sono così modificati:

1) al n. 52 dell'elenco per Ceccarelli Bernardino, nato a Roma l'8 febbraio 1925 leggasi « si » anche per la colonna degli idonei a termini del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

2) al n. 68 dell'elenco per Corrente Emilia, nata a Cancello Arnone il 23 novembre 1927, leggasi « si » anche per la colonna degli idonei a termini del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

3) al n. 98 dell'elenco per Fava Mario, nato a Vietri sul Mare il 4 febbraio 1928, leggasi « si » anche nella colonna degli idonei a termini del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

3-*bis*) al n. 81 dell'elenco leggasi « Della Pietra Arturo » anziché « Della Pietra Artura »;

4) dopo il n. 99 dell'elenco, al n. 99-*bis* va inserito Ferrari Domenico, nato a Marina di Carrara il 14 settembre 1929, per il quale leggasi « si » nella colonna degli idonei a termini del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631, per ospedali provinciali;

5) al n. 100 dell'elenco per Ferrari Francesco, nato a Lecce il 1° gennaio 1930 leggasi « si » anche per la colonna degli idonei a termini del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

6) al n. 113 dell'elenco per Genta Walter Giuliano, nato a Finale Ligure il 1° luglio 1927 leggasi « si » anche per la colonna degli idonei a termini del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

7) al n. 120 dell'elenco per Giammarini Franco leggasi Giammarini Franca;

8) al n. 162 dell'elenco per Menghetti Emilia, nata a Rimini il 3 ottobre 1924 leggasi « si » anche per la colonna degli idonei a termini del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

9) dopo il n. 184 dell'elenco, al n. 184-*bis* va inserito Pacini Carlo, nato a Siena il 17 dicembre 1924, per il quale leggasi « si » nella colonna degli idonei perchè in servizio di ruolo all'8 maggio 1969 presso ospedali regionali;

10) al n. 194 dell'elenco per Pepe Annibale, nato a Fasano il 27 febbraio 1926 leggasi « si » anche per la colonna degli idonei a termini del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 dicembre 1971

Il Ministro: MARIOTTI

(72)

MINISTERO DELLE FINANZE

Diario della prova pratica di scrittura sotto dettato del concorso per titoli a dieci posti di inserviente in prova nella carriera ausiliaria dell'amministrazione centrale e delle intendenze di finanza, per il reclutamento di personale avente conoscenza della lingua tedesca.

La prova pratica di scrittura sotto dettato del concorso per titoli a dieci posti di inserviente in prova nella carriera ausiliaria dell'amministrazione centrale e delle intendenze di finanza per il reclutamento di personale avente conoscenza della lingua tedesca, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 23 del 28 gennaio 1970, avrà luogo in Roma presso il palazzo degli esami, via Girolamo Induno n. 4 e in Bolzano, presso la scuola professionale di lingua tedesca per apprendisti, via Roma n. 20 nel giorno 12 febbraio 1972, alle ore 8.

(791)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diario della prova scritta del concorso per titoli ed esami ad un posto di tecnico coadiutore aggiunto in prova presso l'osservatorio astronomico di Capodimonte.

La prova scritta del concorso per titoli ed esami ad un posto di tecnico coadiutore aggiunto in prova nel ruolo della carriera di concetto del personale tecnico degli osservatori astronomici, posto da ricoprirsi presso l'osservatorio astronomico di Capodimonte (Napoli), indetto con decreto ministeriale 1° agosto 1970, registrato alla Corte dei conti l'11 maggio 1971, registro n. 32, foglio n. 33, avrà luogo il giorno 4 febbraio 1972, con inizio alle ore 9, presso l'osservatorio astronomico di Capodimonte, via Moiariello, 16.

(582)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI PISA

Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Pisa

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il precedente decreto n. 2251 del 10 maggio 1970 rettificato con successivi decreti n. 3380 del 14 settembre 1970 e n. 2762 del 9 agosto 1971 con i quali è stato indetto pubblico concorso per titoli e per esami per il conferimento dei posti di medico condotto vacanti al 30 novembre 1968 in provincia di Pisa;

Visti i decreti n. 2251 in data 20 marzo 1971 e 27 ottobre 1971 con i quali è stata costituita la commissione giudicatrice del concorso in parola;

Visti i processi verbali redatti dalla commissione giudicatrice e la graduatoria di merito da essa formulata secondo l'ordine delle votazioni riportate;

Constatata la regolarità delle operazioni svolte dalla citata commissione;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto l'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, relativo ai concorsi per sanitari addetti ai servizi dei comuni e delle provincie, modificato con decreto del Presidente della Repubblica n. 2211 del 23 ottobre 1963;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito dei concorrenti risultati idonei nel concorso indicato in premessa:

1. Tramonte Elio	punti	60,048	su 120
2. Zingoni Mario .	»	58,288	»
3. Superina Bruno	»	55,132	»
4. Virgone Eleonora .	»	54,024	»
5. Pellegrini Carlo	»	51,330	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel Foglio annunzi legali della provincia di Pisa e, per otto giorni consecutivi, agli albi pretori di quest'ufficio, della prefettura di Pisa e dei comuni interessati.

Pisa, addì 20 dicembre 1971

Il medico provinciale: CIOFFI

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il precedente decreto n. 2251 del 10 maggio 1970 rettificato con successivi decreti n. 3380 del 14 settembre 1970 e n. 2762 del 9 agosto 1971 con i quali è stato indetto pubblico concorso per titoli ed esami per il conferimento dei posti di medico condotto vacanti, al 30 novembre 1968, in provincia di Pisa, nei comuni di:

Pisa: condotta di S. Francesco; Casale Marittimo: condotta unica; Laiatico: condotta di Orciatico; Volterra: condotta di Villamagna; Palaia: condotta di Montefoscoli;

Visto il proprio decreto n. 3736 di pari data, con il quale è stata approvata la graduatoria di merito dei concorrenti risultati idonei nel concorso predetto;

Visto l'ordine di preferenza delle sedi indicato dai concorrenti nella domanda di partecipazione al concorso;

Ritenuto di dover procedere alla dichiarazione dei vincitori delle singole condotte;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regolamento sui concorsi sanitari approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Visto l'art. 6 della legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

I seguenti medici sono dichiarati vincitori delle condotte indicate a fianco di ciascuno di essi:

Tramonte Elio: Pisa, condotta di S. Francesco;
Zingoni Mario: Casale Marittimo;
Superina Bruno: Laiatico, condotta di Orciatico;
Virgone Eleonora: Volterra, condotta di Villamagna;
Pellegrini Carlo: Palaia, condotta di Montefoscoli.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel Foglio annunzi legali della provincia di Pisa e, per otto giorni consecutivi, agli albi pretori di quest'ufficio, della prefettura di Pisa e dei comuni interessati.

Pisa, addì 20 dicembre 1971

Il medico provinciale: CIOFFI

(25)

REGIONI

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

LEGGE REGIONALE 11 novembre 1971, n. **40.**

Adesione della Regione all'aumento del capitale sociale della S.p.a. Autostrada del Brennero, con sede in Trento.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 47 *del* 23 *novembre* 1971)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'Amministrazione regionale è autorizzata a sottoscrivere e versare un'ulteriore quota di capitale sociale alla S.p.a. Autostrada del Brennero, con sede in Trento, fino alla concorrenza di L. 206.300.000.

Art. 2.

All'onere derivante della presente legge si provvede per L. 103.150.000 a carico dell'esercizio finanziario 1971 e per L. 103.150.000 a carico dell'esercizio finanziario 1972.

All'onere di L. 103.150.000 previsto per l'esercizio finanziario 1971 si provvede mediante prelevamento di pari importo dal fondo speciale inscritto al capitolo 2090 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario medesimo.

La presente legge sarà pubblicata sul « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trento, addì 11 novembre 1971

Il Presidente della giunta regionale
GRIGOLLI

Visto, *Il commissario del Governo nella Regione:* BIANCO

LEGGE REGIONALE 11 novembre 1971, n. **41.**

Adesione della Regione all'aumento del capitale sociale della S.A.L.V.A.R. - S.p.a., con sede in Merano.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 47 *del* 23 *novembre* 1971)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

L'Amministrazione regionale è autorizzata a sottoscrivere e versare un'ulteriore quota di capitale sociale alla S.A.L.V.A.R., S.p.A., con sede in Merano, fino alla concorrenza di L. 64 milioni.

All'onere di L. 64 milioni, che farà carico all'esercizio finanziario 1971, si provvede mediante prelevamento di pari importo dal fondo speciale iscritto al capitolo 2090 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario in corso.

La presente legge sarà pubblicata sul « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trento, addì 11 novembre 1971

Il Presidente della giunta regionale
GRIGOLLI

Visto, *Il commissario del Governo nella Regione*: BIANCO

LEGGE REGIONALE 11 novembre 1971, n. 42.

Indennità per inabilità temporanea assoluta a favore dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 47 *del* 23 *novembre* 1971)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Ai soggetti contemplati nella lettera *b*) dell'art. 205 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, che approva il testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, i quali siano residenti nella Regione, purchè le rispettive aziende agricole si trovino nell'ambito territoriale della medesima, è estesa, a carico della Regione, l'indennità giornaliera per inabilità temporanea assoluta derivante da infortunio sul lavoro in agricoltura, prevista dall'art. 213 del citato testo unico, e successive modificazioni e integrazioni, secondo le norme che disciplinano tale forma previdenziale.

Art. 2.

La Giunta regionale è autorizzata a stipulare con l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali apposita convenzione per l'erogazione dell'indennità di cui all'articolo precedente secondo le procedure proprie dell'Istituto medesimo.

In tale convenzione sarà provveduto anche a disciplinare i rapporti finanziari intercorrenti tra la Regione e l'Istituto, ai fini dell'applicazione della presente legge.

Art. 3.

La presente legge cesserà di avere efficacia qualora con provvedimento legislativo lo Stato stabilisca analoghe provvidenze in favore dei soggetti previsti dall'art. 1.

Art. 4.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, previsto in ragione d'anno in L. 82 milioni, si provvede per l'esercizio finanziario 1971, mediante prelevamento di pari importo dal fondo speciale iscritto al capitolo 670 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario medesimo.

La presente legge sarà pubblicata sul « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trento, addì 11 novembre 1971

Il Presidente della giunta regionale
GRIGOLLI

Visto, *Il commissario del Governo nella Regione*: BIANCO

LEGGE REGIONALE 11 novembre 1971, n. 43.

Assistenza economica per parto alle lavoratrici madri coltivatrici dirette.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 47 *del* 23 *novembre* 1971)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Alle coltivatrici dirette, iscritte quali unità attive negli elenchi nominativi dei coltivatori diretti delle province di Trento e di Bolzano, soggette all'obbligo dell'assicurazione di malattia ai sensi della legge 22 novembre 1954, n. 1136, è concesso, in caso di parto, un assegno dell'importo di L. 80 mila

Ai fini della definizione di parto si applica la norma di cui all'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 21 maggio 1953, n. 568, che approva il regolamento per l'attuazione della legge 26 agosto 1950, n. 860.

Art. 2.

All'erogazione dell'assegno provvedono le Casse mutue provinciali di malattia per i coltivatori diretti di Trento e di Bolzano.

A tal fine le coltivatrici interessate devono inoltrare alla competente Cassa, a pena di decadenza entro 90 giorni dal parto, apposita domanda, corredata dal certificato di nascita rilasciato dall'ufficio di stato civile o dal certificato di assistenza al parto, di cui all'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 21 maggio 1953, n. 568, che approva il regolamento per l'attuazione della legge 26 agosto 1950, n. 860.

Art. 3.

La Giunta regionale, con propria deliberazione, provvede a rimborsare alle Casse provinciali le somme da queste erogate ai sensi dei precedenti articoli, sulla base di un elenco sottoscritto dal direttore delle stesse e vistato dal presidente del collegio sindacale, dal quale risultino i nominativi delle beneficiarie e la data dell'erogazione degli assegni.

Art. 4.

I benefici di cui alla presente legge decorrono dal 1° novembre 1971.

Per gli eventi di parto verificatisi fra tale data e l'entrata in vigore della legge, il termine di cui al precedente art. 2 decorre da quest'ultima data.

Art. 5.

La presente legge cesserà di avere efficacia qualora lo Stato stabilisca analoghe provvidenze in favore dei soggetti previsti dal precedente art. 1.

Art. 6.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, previsto in ragione d'anno in L. 160 milioni, si provvede mediante prelevamento di pari importo dal fondo speciale iscritto al capitolo 670 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1971.

La presente legge sarà pubblicata sul « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trento, addì 11 novembre 1971

Il Presidente della giunta regionale
GRIGOLLI

Visto, *Il commissario del Governo nella Regione*: BIANCO

(10890)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.